

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. CXXVIII
n. 15**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

(Anno 2019)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2020



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2019



Aosta – Marzo 2020

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2019

Aosta – Marzo 2020

La presente Relazione sull'attività svolta nell'anno 2019 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Antey-Saint-André, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Émarèse, Étroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve) e ai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines convenzionate (Valdigne–Mont-Blanc, Grand-Paradis, Grand-Combin, Mont-Émilis, Mont-Cervin, Évançon, Mont-Rose e Walser) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

*Il Difensore civico
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
Fax 0165-526085
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico*

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE.....	9
1. Il panorama internazionale e nazionale della difesa civica.	9
2. La difesa civica in Valle d’Aosta.	17
L’ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO	19
1. La metodologia adottata.	19
2. Il bilancio generale dell’attività.....	21
3. I casi più significativi.	29
4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative.....	33
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	35
1. Sede e orari di apertura al pubblico.....	35
2. Lo staff.....	35
3. Le risorse strumentali.	36
4. Le attività complementari.....	36
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	36
4.2. Le altre attività.....	42
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	43
APPENDICE.....	47
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.	51
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	65
ALLEGATO 3 – Proposta di legge di Istituzione del Difensore civico nazionale	80
ALLEGATO 4 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.....	85
ALLEGATO 5 – Déclaration d’Aoste – 29 marzo 2019.	87
ALLEGATO 6 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite.	89
ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.....	95
ALLEGATO 8 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.....	97

ALLEGATO 9 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.	99
ALLEGATO 10 – Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite.	101
ALLEGATO 11 – Principi di Venezia – 15-16 marzo 2019.	104
ALLEGATO 12 – Elenco dei Comuni convenzionati.	109
ALLEGATO 13 – Elenco delle Unités des Communes valdôtaines.....	112
ALLEGATO 14 – Elenco attività complementari.	113
ALLEGATO 15 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	117
ALLEGATO 16 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	131
ALLEGATO 17 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	137
ALLEGATO 18 – Comuni valdostani convenzionati.	146
1 – Comune di Allein	146
2 – Comune di Antey-Saint-André.....	146
3 – Comune di Aosta	146
4 – Comune di Arnad	151
5 – Comune di Arvier	152
6 – Comune di Avise	152
7 – Comune di Ayas	152
8 – Comune di Aymavilles	152
9 – Comune di Bard.....	152
10 – Comune di Bionaz	153
11 – Comune di Brissogne	153
12 – Comune di Brusson	153
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme	153
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	153
15 – Comune di Chambave	154
16 – Comune di Chamois	154
17 – Comune di Champdepraz	154
18 – Comune di Champorcher.....	154
19 – Comune di Charvensod	154
20 – Comune di Châtillon	154
21 – Comune di Cogne.....	155
22 – Comune di Courmayeur	155
23 – Comune di Donnas	158
24 – Comune di Doues	158
25 – Comune di Émarèse.....	158
26 – Comune di Étroubles	158
27 – Comune di Fénis.....	159
28 – Comune di Fontainemore	159
29 – Comune di Gaby.....	159
30 – Comune di Gignod	159
31 – Comune di Gressan	160

32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	161
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	161
34 – Comune di Hône.....	161
35 – Comune di Introd.....	161
36 – Comune di Issime	161
37 – Comune di Issogne	161
38 – Comune di Jovençon	162
39 – Comune di La Magdeleine	162
40 – Comune di La Salle	162
41 – Comune di La Thuile.....	163
42 – Comune di Lillianes	163
43 – Comune di Montjovet.....	163
44 – Comune di Morgex.....	164
45 – Comune di Nus	164
46 – Comune di Ollomont	164
47 – Comune di Oyace	165
48 – Comune di Perloz	165
49 – Comune di Pollein	165
50 – Comune di Pontboset.....	165
51 – Comune di Pontey	165
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	165
53 – Comune di Pré-Saint-Didier	165
54 – Comune di Quart	166
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	166
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	166
57 – Comune di Roisan	166
58 – Comune di Saint-Christophe	166
59 – Comune di Saint-Denis	166
60 – Comune di Saint-Marcel	167
61 – Comune di Saint-Nicolas.....	167
62 – Comune di Saint-Oyen	167
63 – Comune di Saint-Pierre	167
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	167
65 – Comune di Saint-Vincent	168
66 – Comune di Sarre.....	168
67 – Comune di Torgnon.....	169
68 – Comune di Valgrisenche	169
69 – Comune di Valpelline.....	169
70 – Comune di Valsavarenche.....	169
71 – Comune di Valtournenche.....	169
72 – Comune di Verrayes	170
73 – Comune di Verrès.....	170
74 – Comune di Villeneuve.....	170
ALLEGATO 19 – Unités des Communes valdôtaines.	171
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	171
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	171
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	171
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.....	171

5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	172
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	172
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	172
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	172
ALLEGATO 20 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	173
ALLEGATO 21 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del l'accesso ai documenti amministrativi.	177
ALLEGATO 22 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso civico.	178
ALLEGATO 23 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	179
ALLEGATO 24 – Questioni tra privati.	190
ALLEGATO 25 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	197

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2019, l'ottava Relazione annuale del mio mandato. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica di Difensore civico in data 1° febbraio 2012. Sono poi stato riconfermato Difensore civico per un secondo mandato di cinque anni dall'Assemblea legislativa valdostana l'11 gennaio 2017, assumendo la carica in data 3 febbraio 2017.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa Relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2019.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo ottavo anno di attività ho ricevuto personalmente, salvo rare eccezioni, i cittadini che si sono rivolti alla difesa civica.

Ho altresì cercato di diffondere la cultura della difesa civica, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Analogamente, ho consolidato ulteriormente i contatti con i colleghi delle altre Regioni, partecipando agli incontri periodicamente previsti, svolgendo altresì, dal 14 febbraio 2017, giorno dell'elezione da parte dell'assemblea, le funzioni di Vice Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con incarico biennale, mandato poi riconfermato il 26 febbraio 2019 per ulteriori due anni. Il 21 maggio 2018, sono poi stato nominato *Osservatore* nell'ambito del Comitato esecutivo europeo dell'*International Ombudsman Institute* (I.O.I.) e ho, altresì, organizzato, ad Aosta il 28 e 29 marzo 2019, il *Séminaire international de l'I.I.O.* sul tema *Travailler en réseau : expériences et perspectives d'une réalité en évolution*.

Ho inoltre confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo lezioni a studenti di più classi dell'Istituzione di Istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès che si sono svolte nel corso del mese di marzo in collaborazione con una rappresentante dell'*Associazione valdostana volontariato carcerario onlus*, mentre nei mesi di ottobre e dicembre ho incontrato studenti rispettivamente del Liceo scientifico e linguistico "Édouard Bérard" di Aosta, indirizzo linguistico, e dell'Istituto tecnico e professionale "Corrado Gex" di Aosta, indirizzo Servizi socio-sanitari.

Questa Relazione, redatta e trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, e segnatamente con quelle dei dodici anni precedenti, di cui gli ultimi otto esercizi sono stati rappresentati dal sottoscritto, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata,

un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della cosa pubblica, principalmente in termini di azione amministrativa, ma anche di azione normativa.

Il primo capitolo iscrive perciò l'attività istituzionale del Difensore civico valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la difesa civica in Italia, illustrando brevemente le novità più significative intervenute a livello internazionale, nazionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono esposti e commentati i casi trattati più significativi, dai quali sono ricavabili anche indicazioni di carattere generale per il miglioramento dell'attività amministrativa e normativa, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro e a comparare l'esercizio in esame con quelli degli otto ultimi anni.

Nel terzo capitolo vengono descritte, da una parte, l'organizzazione dell'Ufficio e, dall'altra, le restanti attività intraprese per esercitare in modo proficuo la funzione e promuovere la conoscenza del servizio.

La Relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, in particolare alla Presidente del Consiglio regionale, a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; agli Amministratori dei Comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines* tutti ormai convenzionati; ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Difensore civico; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

1. Il panorama internazionale e nazionale della difesa civica.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica dell'ordinamento giuridico statale in materia di difesa civica.

Infatti, la proposta di legge presentata a firma dei Senatori Manconi e Mazzoni, volta ad istituire il Garante nazionale dei diritti umani, già oggetto di discussione a dicembre 2015 e a gennaio 2016 del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano che ha proposto un emendamento volto a raccordarne l'attività, non è stata ripresentata in questa XVIII legislatura.

Nel corso della seduta del 14 febbraio 2017, il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano aveva dapprima approvato il nuovo Regolamento dell'associazione – redatto dal Difensore civico valdostano – con la variazione della denominazione del Coordinatore a Presidente del Coordinamento nazionale stesso nonché l'introduzione delle due nuove figure di Vice Presidenti. Nella stessa riunione il Difensore civico valdostano era stato eletto Vice Presidente del Coordinamento medesimo, con incarico biennale, mandato poi riconfermato per ulteriori due anni il 26 febbraio 2019. L'Ufficio di Presidenza dapprima era altresì composto dal Garante dei Diritti della persona della Regione Marche, Andrea Nobili, in qualità di Presidente e dalla Difensora civica della Provincia autonoma di Trento, Daniela Longo, in qualità di Vice Presidente, quest'ultima poi sostituita – essendone venuto meno il mandato di difesa civica provinciale il 13 ottobre 2019 – dal Difensore civico della Regione Toscana, Sandro Vannini, eletto nel corso della riunione del Coordinamento nazionale del 4 dicembre 2019.

Si ricorda che il Difensore civico della Valle d'Aosta, Enrico Formento Dojot, in qualità di Vice Presidente del Coordinamento nazionale, insieme ai suoi colleghi dell'Ufficio di Presidenza, era già stato ricevuto giovedì 16 marzo 2017, a Roma, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Onorevole Sandro Gozi. Finalizzato ad illustrare le criticità derivanti dall'assenza, nell'Ordinamento italiano, della figura del Difensore civico nazionale, assenza che comporta il difetto di tutela per i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, quest'incontro ha permesso innanzitutto di caldeggiare una soluzione per colmare questa lacuna, e nel contempo di presentare una proposta normativa

nel senso della previsione dell'attribuzione delle competenze del Difensore civico nazionale, nelle more, al Coordinamento nazionale medesimo.

In attesa di un'auspicata riforma che, partendo dall'assunto dell'obbligatorietà del servizio, possa operare una sistemazione armonica dell'Istituto, colmando in particolare due lacune, ovvero la mancanza di un Difensore civico nazionale, che, come illustrato in precedenza, lascia del tutto privi di tutela i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e l'assenza di una disciplina organica che assicuri l'omogeneità della funzione, così ovviando anche alla soppressione della figura del Difensore civico comunale, non resta che prendere atto dello stato esistente, cercando di porvi rimedio, almeno parzialmente, con gli strumenti offerti dalla normativa vigente.

In tale contesto, come si è già avuto più volte modo di illustrare, si colloca la *Carta di Ancona* (Allegato 4), dichiarazione adottata dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il 18 dicembre 2013. Tale atto raccomanda, *in primis*, al Parlamento nazionale “di adeguarsi” ai documenti internazionali delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e degli altri Organismi regionali “istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale” e “di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedurali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione”. Alle Regioni invece raccomanda di prevedere “il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa” e “normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito”.

La posizione espressa dal citato Coordinamento nazionale ha trovato autorevole avallo in numerosi documenti internazionali adottati dalle Nazioni unite, dal Consiglio d'Europa – Istituzione che da sempre attraverso gli atti del Congresso dei Poteri locali e regionali considera l'Ufficio del Difensore civico essenziale per la buona amministrazione, sulla base dei principi formulati dal Congresso stesso nella Risoluzione n. 80 del 1999, ampiamente illustrati nella Relazione di questo Ufficio relativa al 2007 – e dall'Unione europea.

Significative paiono, in questa prospettiva, la Risoluzione n. 48/134 del 1994 dell'Assemblea delle Nazioni Unite (Allegato 6) e la Risoluzione 327/11 nonché la Raccomandazione n. 309/2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (Allegati 7 e

8), ampiamente illustrate nella Relazione di questo Ufficio relativa al 2012, nonché la Risoluzione n. 1959/2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Allegato 9) e la Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell'Assemblea delle Nazioni Unite (Allegato 10) che raccomandano l'istituzione di un Difensore civico nazionale, con mandato generale su tutte le controversie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e invitano altresì a garantire al Difensore civico autonomia e indipendenza formale e funzionale, dotandolo di strutture, mezzi e personale adeguati allo svolgimento del proprio compito.

Inoltre, sia l'Unione europea che il Consiglio d'Europa impongono agli Stati che chiedono di fare parte delle due Organizzazioni di rispondere ad una serie di parametri di democraticità e rispetto dei diritti fondamentali, fra cui l'istituzione del Difensore civico. L'Italia, uno degli Stati fondatori di entrambe le Organizzazioni, non solo è priva di tale figura a livello nazionale, ma anche di un sistema di difesa civica omogeneo in tutte le Regioni.

Nel corso del *Séminaire I.I.O.* sul tema *Travailler en réseau : expériences et perspectives d'une réalité en évolution*, organizzato ad Aosta a fine marzo 2019 dal Difensore civico valdostano e dal Consiglio regionale in collaborazione con l'*Institut International de l'Ombudsman*, di cui si tratterà diffusamente nel capitolo 3, è stato adottato un documento internazionale, denominato *Déclaration d'Aoste*, volto a sensibilizzare le Autorità italiane ai fini dell'introduzione nell'ordinamento italiano del Difensore civico nazionale.

Tale documento riprende gli atti internazionali che raccomandano l'istituzione dell'*Ombudsman* dotato di mandato generale in ordine ad ogni questione avente ad oggetto i rapporti tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni a livello centrale, assicurandogli autonomia e indipendenza non solo formali ma attraverso l'assegnazione di strutture, personale e risorse adeguate.

La *Déclaration d'Aoste* pone, altresì, l'accento sul fatto che l'assenza del Difensore civico nazionale priva i cittadini della tutela verso le istanze centrali.

Da ultimo, viene sottolineato come il Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano non possa che essere rafforzato dalla collaborazione con l'*Ombudsman* nazionale, attraverso la condivisione di esperienze e approfondimenti, nel rispetto delle condizioni di autonomia e delle rispettive aree di competenza.

A fine 2019, è stato rinnovato il Comitato esecutivo europeo dell'*Institut International de l'Ombudsman* che risulta ora composto da Andreas I. Pottakis (Grecia), Elysabeth Rynning (Svezia), Rob Behrens (Regno Unito), Peter Tyndall (Eire), Maria Lucía Amaral (Portogallo), Marc Bertrand (Wallonie-Bruxelles) e Nino Lomjaria (Georgia). Il nuovo Comitato esecutivo sarà insediato nella primavera 2020, a seguito dell'assise plenaria di Dublino.

Il Coordinamento nazionale, anche nel corso del 2019, ha concretamente operato per accrescere il ruolo e il peso della difesa civica, reclamando, da un lato, la nomina del Difensore civico nazionale, e, dall'altro, in carenza di ciò, la piena legittimazione del Coordinamento medesimo a rappresentare la difesa civica quale idoneo e naturale interlocutore presso le Istituzioni.

Nell'incontro svoltosi a Roma l'11 luglio 2018, per ovviare all'assenza della difesa civica a livello nazionale, il Coordinamento nazionale ha approvato il testo definitivo della proposta di legge quadro su Difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale, stesa dal Difensore civico valdostano e unanimemente condivisa (Allegato 3). Tale proposta prevede l'istituzione di tale figura in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione italiana (Allegato 2) e in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con gli indirizzi elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni unite e dal Consiglio d'Europa (Allegati 6, 7 e 8). Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende statali e delle società di ambito nazionale o sovraregionale costituite da parte di Amministrazioni pubbliche o partecipate dalle medesime, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, degli Enti pubblici non territoriali di ambito nazionale o sovraregionale sottoposti alla vigilanza dello Stato, dei soggetti di diritto pubblico aventi competenza territoriale di ambito nazionale o sovraregionale e dei gestori di pubblici servizi e soggetti di diritto privato che esercitano attività di pubblico interesse a livello nazionale o sovraregionale; per converso, le Amministrazioni statali che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ne sono escluse. Egli assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa esercitando funzioni di mediazione, di proposta, di valutazione, di impulso e di informazione. Inoltre, egli assicura idonee forme di collaborazione, senza rapporto gerarchico, con l'organismo di coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con i Difensori civici regionali e territoriali, e promuove l'istituzione in tutte le Regioni e Province autonome della figura del Difensore civico regionale, adoperandosi per la sua costituzione laddove non sia presente. Ogni persona fisica e giuridica ha diritto di chiedere, senza formalità e senza oneri, l'intervento del Difensore civico nazionale per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti di atti, provvedimenti o comportamenti dei soggetti menzionati in precedenza. Questi interviene su istanza di parte oppure anche di propria iniziativa in riferimento a qualsiasi problema inerente l'ambito della propria competenza. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del

Difensore civico nazionale, che può valutare se sospendere l'intervento medesimo in attesa della pronuncia giurisdizionale. Nell'istruttoria, il Difensore civico nazionale invita le Amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti considerati utili per la verifica del fondamento dell'istanza ricevuta o comunque al fine di accertare i fatti oggetto dell'iniziativa attivata d'ufficio. Le Amministrazioni interpellate sono tenute a rendere note al Difensore civico nazionale le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano l'eventuale non accoglimento, anche parziale, delle richieste da questi formulate. Esaurita l'istruttoria, il Difensore civico nazionale formalizza le proprie conclusioni, dandone comunicazione alle parti. Qualora lo ritenga opportuno, indirizza suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, ai soggetti destinatari del proprio intervento. Qualora l'Amministrazione interpellata ritenga di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico, fornisce adeguata motivazione in fatto e in diritto. Quindi egli informa gli interessati circa l'andamento e l'esito dell'istruttoria indicando, se opportuno, le eventuali e ulteriori forme di tutela dei diritti e degli interessi azionabili in sede amministrativa o giurisdizionale. Egli è altresì tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica. È nominato con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione alla Camera dei Deputati dotati di comprovata competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di imparzialità e di indipendenza, e resta in carica sei anni e non può essere rinnovato. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, si avvale di un apposito Ufficio e, qualora necessario, di consulenze esterne nel rispetto della normativa vigente. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse umane e strumentali. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore civico nazionale invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale rappresenta le problematiche esaminate, le disfunzioni riscontrate, i rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili e i risultati conseguiti. In ogni momento può presentare relazioni di carattere o interesse settoriale, anche al fine di sollecitare l'iniziativa legislativa da parte del Parlamento. Per quanto attiene alle relazioni istituzionali, il Difensore civico nazionale e i Difensori civici regionali collaborano con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità nazionale Anticorruzione, nelle forme e modalità che verranno definite per il tramite di apposite convenzioni. Egli collabora altresì all'attività delle reti internazionali dei Difensori civici e delle autorità consimili diversamente nominate, nonché all'attività di organizzazioni e istituti internazionali con le medesime funzioni di tutela. Promuove inoltre rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni di tutela dei cittadini e utenti e con altre autorità e organismi di garanzia dei diritti e degli interessi, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e di diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

Già nell'incontro svoltosi a Roma il 29 novembre 2018, tra i due delegati del Coordinamento nazionale – il Difensore civico dell'Abruzzo in qualità di Presidente del Coordinamento stesso e il Difensore civico valdostano in qualità di Vice presidente – e il Vice Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio, delegato della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Devid Porrello, – così come riferito nel corso della successiva seduta del 19 dicembre del Coordinamento nazionale – quest'ultimo, ribadita la piena disponibilità ad occuparsi delle problematiche riguardanti la difesa civica italiana vista anche l'intenzione della Conferenza di promuovere un evento di tipo seminariale sulle medesime questioni, confermava innanzitutto l'interesse della Conferenza all'attribuzione al Difensore civico regionale della tutela del diritto alla salute individuando prerogative omogenee in ogni Regione. Condivideva, altresì, l'opportunità dell'istituzione del Difensore civico regionale anche nelle Regioni che, per ragioni diverse, non hanno istituito o nominato tale figura e della necessità ormai improrogabile della nomina di un Difensore civico nazionale, assicurando l'impegno in tale senso da parte della Conferenza. Il Coordinamento aveva quindi preso atto con soddisfazione di quanto riferito e dava mandato al Presidente e ai due Vice Presidenti di attivarsi nel senso auspicato nell'incontro.

Questo incontro ha rappresentato il preludio ad una serie di proficui incontri e riunioni di lavoro, ai quali ha partecipato attivamente il Difensore civico valdostano.

A tal proposito si ricordano *in primis* le riunioni del tavolo di lavoro congiunto tra Difensori civici, Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza e Garanti dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale regionali e delle Province autonome e delegati della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, denominato *Coordinamento degli Organi di garanzia*, nonché alle sedute del Gruppo di lavoro ristretto creato in seno a detto Coordinamento, diretto dal Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Devid Porrello. Dopo avere svolto un'attenta ricognizione delle leggi regionali esistenti, il Gruppo di lavoro ha redatto una bozza di linee-guida al fine di addivenire ad un'armonizzazione del sistema legislativo regionale, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna Amministrazione. La suddetta bozza, esitata dal Gruppo, riunitosi a Roma da febbraio a luglio, denominata *Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: "Difensore civico, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti"*, è stata approvata, con alcune modificazioni, dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 26 settembre 2019.

Inoltre, il 25 giugno 2019, il Difensore civico valdostano ha partecipato a Roma al convegno *Il Difensore civico come Garante del Diritto alla Salute: quali scenari possibili?*, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative in collaborazione con il

Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che ha avuto ad oggetto il tema della garanzia della salute alla luce delle competenze che l'articolo 2 della legge n. 24/2017 – la cosiddetta *Legge Gelli-Bianco* in materia di sicurezza delle cure e responsabilità medica – consente di attribuire al Difensore civico regionale. La discussione che è scaturita si è incentrata sul confronto tra la legislazione statale e regionale e le varie leggi regionali fino ad allora approvate; sul tema dei diritti dell'individuo e l'interesse della collettività in ambito sanitario; sulle funzioni e sui limiti del Garante della salute, nell'attuale ordinamento giuridico; su quali poteri reali attribuire al Garante della salute nonché sulle garanzie di sistema e sul coinvolgimento dei cittadini per la sicurezza delle cure. Si è trattato di un momento importante di confronto che ha visto il sistema regionale dialogare con il mondo dell'Università e dell'associazionismo. Il Difensore civico valdostano è stato uno dei relatori, sul tema *Quali poteri per il Garante alla salute?*

Le Assemblee legislative regionali dovranno infatti riportare i principi sanciti dalla legge *Gelli-Bianco* del 2017 all'interno del proprio ordinamento. La sfida raccolta dalla Conferenza dei Presidenti e del Coordinamento nazionale è stata quella di dare uniformità all'azione legislativa di ciascun Consiglio regionale ritenendo fondamentale una sinergia istituzionale al fine di superare la frammentarietà delle competenze e dare un impulso organico alla norma nazionale.

Si precisa tuttavia in questa sede che con la menzionata legge il legislatore nazionale ha sancito la possibilità di riconoscere al Difensore civico regionale e delle Province autonome uno specifico ruolo di Garante per il diritto alla salute.

Dal convegno citato si è organizzato il *Tavolo Gelli-Bianco*, diretto anch'esso dal Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Devid Porrello, del quale il Difensore civico valdostano è componente, partecipando alle riunioni svoltesi a Roma da luglio a dicembre 2019. L'intento di questo consesso, che proseguirà nel 2020 i suoi lavori, è volto ad elaborare delle linee di indirizzo sul Garante della salute da analizzare ed eventualmente approvare in seno al Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano prima della loro adozione da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Nel corso dell'anno 2019, il Coordinamento nazionale ha altresì affrontato vari temi fra i quali: la possibilità di un'intesa con l'A.N.C.I. nazionale in merito ad eventuali accordi fra Difensori civici regionali e le Amministrazioni comunali; la presentazione di una relazione annuale sulla difesa civica, intesa come esposizione argomentata delle attività di mediazione civica sul territorio; gli approfondimenti sulla cosiddetta "Riforma Madia"; la possibilità di organizzare riunioni del Coordinamento nazionale sul territorio; gli approfondimenti su tematiche specifiche, quali l'accesso civico, il rapporto fra organi di mediazione e difesa civica e gli

adempimenti in tema di trattamento dei dati personali; il raccordo tra il Coordinamento nazionale e l'Ufficio del Mediatore europeo anche nella prospettiva di un'intesa istituzionale che meglio definisca il ruolo e le competenze del Coordinamento nazionale nel consesso europeo; e inoltre il rapporto tra il Coordinamento nazionale e le altre Autorità indipendenti, nonché le relazioni con il Governo e con le Amministrazioni centrali dello Stato.

Sul versante degli ordinamenti delle Regioni – cui, giova ricordarlo, va ascritto il merito di avere introdotto e sviluppato la difesa civica in Italia – sono intervenute alcune modifiche negli ordinamenti giuridici regionali per quanto attiene la difesa civica.

A tale proposito, si segnala che l'Assemblea legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta, con legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, ha novellato la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, introducendovi l'articolo 2 quater, attribuendo al Difensore civico regionale il ruolo di Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Pertanto dal 17 aprile 2019, giorno dell'entrata in vigore di detta norma regionale, egli promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996). Le nuove funzioni di garanzia dei minori attribuite al Difensore civico nella sua veste di Garante per l'infanzia e l'adolescenza verranno meglio dettagliate in distinta relazione sull'attività svolta a tale titolo. Si vuole tuttavia in questa sede brevemente sottolineare che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 quater, introdotto nella legge regionale 17/2001, delineano, rispettivamente, il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle Convenzioni sui diritti del fanciullo, e gli indirizzi ai quali si ispira l'azione del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, mentre i commi 3 e 4 ne definiscono le funzioni e ne prevedono le azioni di coordinamento e di collaborazione con altri organismi, autorità regionali e autorità giudiziarie.

Nell'intento del legislatore, la soluzione adottata di raggruppare in un'unica figura regionale le tre forme di tutela non giurisdizionale potrà assicurare, ad un costo contenuto, un giusto equilibrio tra gli interessi di quanti operano nei vari settore della pubblica Amministrazione e dei cittadini che devono poter confidare in un sistema di tutele tanto sicuro quanto efficace e accessibile.

Come si ricorda l'Assemblea legislativa del Friuli-Venezia Giulia, che dopo una tradizione di difesa civica più che venticinquennale, con legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, *Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21*, aveva abolito la figura del Difensore civico,

inopinatamente collocata fra i costi della politica che andavano ridotti, nel 2014 per converso, con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, aveva istituito la figura del Garante regionale dei diritti della persona, costituito in collegio, composto dal Presidente che esercitava funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, mentre i due componenti esercitavano le funzioni di garanzia, il primo, per le persone private della libertà personale e, il secondo, per le persone a rischio di discriminazione. Per converso, con legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23, avente ad oggetto *Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante “Istituzione del Garante dei diritti della persona” e istituzione del Difensore civico regionale*, ha nuovamente istituito la figura del Difensore civico regionale. Inoltre, nell’esercizio in esame, al fine di affiancare e supportare i cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia nell’esercizio effettivo del loro diritto all’abitazione, con legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, avente ad oggetto *Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica*, vengono inseriti ulteriori 4 commi alla legge regionale 9/2014 che attribuiscono al Difensore civico regionale anche le funzioni e i poteri di Garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione. Alla figura di difesa civica regionale possono pertanto rivolgersi gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i richiedenti, gli assegnatari e gli utenti a qualsiasi titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, gestito da un’Azienda territoriale di edilizia residenziale nel territorio della Regione.

Si prevede, altresì, che il Difensore civico riservi una parte della relazione annuale per l’illustrazione delle attività svolte in questa sua nuova veste.

Sempre in ambito regionale è da segnalare la nomina di alcuni nuovi Difensori civici: eletto a febbraio il nuovo Difensore civico regionale della Regione Umbria che mancava dal 1996, Marcello Pecorari, mentre da settembre è Gianna Morandi la nuova Difensora civica della Provincia autonoma di Trento in sostituzione di Daniela Longo, già Vice Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In questa sede, il Difensore civico valdostano intende ringraziare la collega dell’Ufficio di difesa civica di Trento per l’impegno vigoroso e attento svolto in seno al Coordinamento nazionale stesso.

2. La difesa civica in Valle d’Aosta.

Come questo Ufficio ha avuto modo di illustrare compiutamente più volte in passato, la crisi che ha investito la difesa civica locale, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale nel territorio nazionale, non ha riguardato in alcun modo la nostra Regione, ove la tutela non giurisdizionale dei diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è assicurata

dal solo Difensore civico regionale, in virtù dell'applicazione di quella disposizione della legge regionale che, calandosi perfettamente nella realtà valdostana, accorda agli Enti locali la possibilità di convenzionarsi con il Consiglio della Valle per avvalersi di questo Ufficio.

Dalla fine del 2018, tutti gli 82 Enti locali valdostani sono convenzionati, ossia i 74 Comuni e le 8 *Unités des Communes valdôtaines* (Allegati 12 e 13).

Finalmente è stato raggiunto l'obiettivo che questo Ufficio si era posto già dal 2007, ossia quello di fornire il servizio di difesa civica all'insieme dei cittadini valdostani.

Come già più volte rappresentato, l'Ufficio di difesa civica si pone con spirito di collaborazione verso gli Enti, nel senso che il suo intervento è finalizzato alla risoluzione delle problematiche sollevate dai cittadini e, quindi, ad evitare inutili e onerosi contenziosi. Attraverso il convenzionamento, i Comuni, in sostanza, assicurano ai loro amministrati un servizio, che si caratterizza per l'informalità del rito, la speditezza e, non da ultimo, la gratuità.

La legge regionale che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è stata modificata una prima volta dalla novella introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, entrata in vigore il 17 agosto 2011, e una seconda volta dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, entrata in vigore il 17 aprile 2019.

Si ricorda, come già illustrato nelle sette ultime Relazioni, che per quanto interessa in questa sede, la prima legge di riforma, dopo avere inserito alcune disposizioni volte ad adeguare, tenendo conto delle esperienze più avanzate, il funzionamento dell'Ufficio alle esigenze emerse nella prassi applicativa, amplia significativamente, alla luce del mutato quadro ordinamentale, l'ambito soggettivo di operatività del Difensore civico, esteso, oltre che ai tradizionali concessionari di pubblici servizi, ai soggetti che gestiscono questi ultimi ad altro titolo, completando il novero dei privati che, svolgendo servizi di rilevanza pubblica, sono destinatari di interventi di difesa civica. La nuova legge ha accresciuto le competenze del Difensore civico anche in un'altra direzione, attribuendo al medesimo le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che verranno trattate in distinta Relazione sull'attività svolta a tale titolo, così come disposto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Anche la seconda disposizione legislativa ha accresciuto nuovamente le competenze del Difensore civico in un'ulteriore direzione, attribuendo al medesimo le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, come si è accennato *supra*, che verranno trattate in distinta Relazione sull'attività svolta a tale titolo, così come per estensione disposto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, anche se non integrato dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati restano invariati in quanto ritenuti rispondenti all'attività dell'Ufficio; essi sono finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, e sono stati illustrati compiutamente nella Relazione del mio predecessore relativa all'attività svolta nell'anno 2007.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti, adattati in funzione dell'esperienza.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax, messaggio di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata

correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli Enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2019, l'Ufficio ha trattato 1438 casi, di cui non conclusi 2 del 2017 e 114 del 2018.

I casi non ancora conclusi ammontano a 90 – anche in ragione di tre istanze collettive per un totale di 51 casi – di cui 1 aperto nel 2017, 9 nel 2018 e 80 nel 2019.

Il confronto con i dati riferiti ai sette anni precedenti, riportato nella tabella 1, rivela un ulteriore e importante incremento, ben 414 unità, della casistica trattata nel corso dell'anno (ivi compresi quindi i casi non conclusi negli anni precedenti), anche frutto di istanze collettive (566 unità), quantificabile nel 40,4% in relazione al 2018; per quanto riguarda i casi nuovi, cioè iniziati nel 2019, l'incremento rispetto al 2018 è quantificabile nel 34,6%. L'incremento, dall'anno 2012, risulta pari a 219,6%.

È altresì da rilevare che sono 47 i casi che fanno parte di questa Relazione ma che trattano argomenti specifici dei minori, funzioni queste ora attribuite al Difensore civico nella sua nuova veste di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ma che erano già di sua competenza quale titolare della difesa civica regionale. Quasi l'interezza di questi casi è stata esposta da


cittadini prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, che ha novellato, come si è illustrato in precedenza, la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, attribuendo al Difensore civico le menzionate funzioni. Si è pertanto deciso di mantenere l'insieme delle istanze prodotte *ante* entrata in vigore della novella in questa Relazione in uno con altri rari casi esposti successivamente ma aventi il più delle volte i precedenti istanti, dandone tuttavia debita indicazione nelle tabelle allegate.

TABELLA 1 – Casi trattati e nuovi dal 2012 al 2019.

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	450	446	410	40
2013	507	467	476	31
2014	524	493	475	49
2015	665	616	614	51
2016	826	775	781	45
2017	1016	971	974	42
2018	1024	982	908	116
2019	1438	1322	1348	90


Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2012 al 2019 – Distribuzione per mese.



L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali convenzionati sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può evincere un lieve incremento in termini numerici di 9 unità dei casi trattati.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2012 al 2019.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2. Da quest'ultima si evince che, nell'esercizio in esame la Regione è tornata al primo posto – 450 casi – avendo registrato quest'anno un notevole incremento – pari a 294 unità e 15 punti percentuali – principalmente per effetto di alcune istanze collettive e fra queste tre che hanno annoverato rispettivamente 188, 71 e 51 istanti. Secondo posto per i Comuni – 276 casi –, ormai tutti convenzionati: anch'essi hanno fatto registrare un incremento numerico – 46 unità – ma un decremento di 4 punti percentuali; questo loro incremento si è concentrato in alcuni Comuni fra i quali uno è stato oggetto di varie istanze collettive per un totale di 85 unità. Seguono poi rispettivamente: le Amministrazioni ed Enti fuori competenza, anche quest'anno in aumento numerico – 18 unità – ma in diminuzione di 4 punti percentuali; gli Enti, Istituti, Aziende, Consorzi dipendenti dalla Regione che hanno registrato un nuovo incremento pari a 12 unità ma anch'essi con 3 punti percentuali in meno; l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta che ha registrato le stesse 114 unità dell'anno precedente subendo nel contempo una diminuzione di 3 punti percentuali; le Amministrazioni periferiche dello Stato, in lieve incremento numerico rispetto al 2018, pari a 2 unità equivalenti però a meno 3 punti percentuali; e, infine, le *Unités des Communes valdôtaines* anch'esse in diminuzione numerica di ben 36 unità e di 3 punti percentuali annoverano solo 9 unità e 5 punti percentuali. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità – 235 casi – è aumentata in termini numerici di 112 unità e di 4 punti percentuali.

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2019.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d’Aosta	450	30%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	125	8%
3 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	114	8%
4 – Comuni valdostani convenzionati	276	18%
5 – <i>Unités des Communes valdôtaines</i> convenzionate	9	1%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	79	5%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	205	14%
8 – <i>Questioni tra privati</i>	235	16%
Totale	1493*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'ordinamento (453 casi), a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, i beni pubblici (102 casi), i tributi (54 casi), fra i quali anche quelli locali (19 casi), le sanzioni amministrative (26 casi), la circolazione stradale (ciascuno 25 casi), i servizi pubblici (14 casi), la residenza (13 casi) e i danni (10 casi), seguito dai settori della sanità (101 casi) principalmente per servizi sanitari (99 casi), dell'istruzione, cultura e formazione professionale (79 casi) che ricomprende l'istruzione (58 casi) e il personale docente (21 casi), e dell'ambiente (anch'esso 79 casi) che ricomprende la caccia e la pesca (75 casi) e l'inquinamento acustico (4 casi), e ancora dal settore dell'organizzazione (77 casi), segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico (72 casi), nonché dai settori dell'assetto del territorio (46 casi) che ricomprende tra l'altro l'edilizia (27 casi), le espropriazioni (8 casi) e l'urbanistica (7 casi).

Particolare rilievo ha il settore dell'assistenza sociale che ha registrato nel suo complesso un ulteriore cospicuo incremento numerico, dovuto principalmente a varie istanze collettive: già passato dai 134 casi dell'anno 2017 ai 206 dell'anno 2018, i casi trattati in questo esercizio sono stati 423 più del doppio di quelli del precedente esercizio: trattasi di casi principalmente per emergenza abitativa pubblica (330 casi), per politiche sociali (495 casi), nonché per previdenza e assistenza (33 casi). Fanno parte di questo settore anche le materie della cittadinanza (4 casi) e dell'immigrazione (7 casi) che quest'anno hanno fatto registrare un incremento di 6 unità.

Un lieve incremento numerico pari a 9 unità, infine, è emerso nelle istanze complessive rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti ai beni pubblici (101 casi), all'edilizia (26 casi), alla circolazione stradale (15 casi), ai tributi locali (14 casi), ai servizi pubblici (13 casi), alle modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi (12 casi), alla residenza e all'urbanistica (entrambe 10 casi), alle sanzioni amministrative (9 casi), nonché all'anagrafe e ai danni (ambedue 8 casi).

Per completezza di esposizione, si evidenzia che in questo esercizio sono stati esaminati anche 3 casi relativi a richieste di riesame del diniego dell'accesso documentale e 2 casi relativi a richieste di riesame del diniego dell'accesso civico.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica
Anno 2019.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	32	2%
2 – Agricoltura e risorse naturali	0	0%
3 – Ambiente	79	6%
4 – Assetto del territorio	46	3%
5 – Attività economiche	10	1%
6 – Edilizia residenziale pubblica	330	25%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	79	6%
8 – Ordinamento	453	35%
9 – Organizzazione	77	6%
10 – Politiche sociali	49	4%
11 – Previdenza e assistenza	33	2%
12 – Sanità	101	8%
13 – Trasparenza	7	1%
14 – Trasporti e viabilità	8	1%
15 – Turismo e sport	0	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.

Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24); come già per i precedenti sette anni è stata predisposta un'apposita tabella concernente le proposte di miglioramento normativo e amministrativo (Allegato 25).

Di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela.

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi o delle proposte di miglioramento, mentre l'elencazione complessiva degli stessi utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.

3. I casi più significativi.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Casi nn. 37, 40-89, 982-1169 – Alloggi popolari – determinazione del canone – riferimento al parametro I.S.E. – legittimità – Regione / A.R.E.R.

Un gruppo di cittadini lamenta l'esosità dei canoni di locazione concernenti l'edilizia popolare, come rideterminati a seguito dell'introduzione del parametro I.S.E.

Il Difensore civico ha approfondito la questione, ascoltando le ragioni dei cittadini e dell'Amministrazione, esaminando realtà di altre Regioni e, infine, studiando la normativa applicabile, di carattere sia statale che regionale, nei sensi che seguono.

Gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3/2013 prevedevano, ai fini della determinazione dei canoni di locazione relativamente agli alloggi di edilizia popolare, l'applicazione dell'indicatore I.R.S.E.

Tuttavia, il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, nel definire gli indicatori I.S.E. e I.S.E.E ha precisato, all'articolo 2, comma 1, che l'I.S.E.E., da intendersi quale sistema, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione.

Pertanto, con la legge regionale 8/2014, all'articolo 1, comma 1, lettera c), è stata disposta la sostituzione dell'articolo 19, comma 1, lettera e), legge regionale 3/2013, cioè dell'I.R.S.E. con l'I.S.E. e, all'articolo 7, comma 1, legge regionale 8/2014, è stata disposta la sostituzione dei termini I.R.S.E. e I.R.S.E.E., ovunque ricorrano nella legge regionale 3/2013, con I.S.E. e I.S.E.E.

In conclusione, gli articoli 19 e 20 legge regionale 3/2013 contengono, ora, il riferimento all'I.S.E. e non all'I.R.S.E.

La legge regionale 3/2013 non è stata impugnata e risulta in pieno vigore.

Ne è conseguito che l'applicazione del parametro I.S.E. si palesava legittima.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Caso n. 329 – Sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada – pagamento in misura ridotta – computabilità delle spese di notificazione – insussistenza – Comune di Aosta.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, rappresentando quanto segue.

Rammona nota con la quale il Comune di Aosta – Corpo Associato di Polizia Locale di Aosta, Saint-Pierre e Sarre “Police de la Plaine” reclama il pagamento di una somma, a titolo di integrazione di sanzione irrogata per violazione al Codice della strada, da effettuarsi entro un termine perentorio.

La cittadina riferisce che, per errore materiale, ha digitato un importo non corretto, per altro di differenza minima, rispetto a quanto indicato nel verbale, al fine di avvalersi del pagamento in misura ridotta.

Il Comune ha ritenuto, quindi, la cittadina decaduta dal beneficio del termine.

Questo Ufficio osservava che la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9507/2014, confermata dal Giudice di Pace di Milano con Sentenza n. 3753/2017, ha ritenuto non computabili, ai fini della determinazione dell'importo della sanzione in misura ridotta, le spese di notificazione. Infatti, l'articolo 203, comma 3, del Codice della strada, si riferisce alla sola sanzione e le spese suddette possiedono altra natura.

Nel caso di specie, la cittadina aveva ampiamente versato il dovuto a titolo di sanzione.

L'Ente si uniformava all'indicazione del Difensore civico.

Caso n. 466 – Imposta comunale sulla pubblicità – listino prezzi – imponibilità – sussistenza – criteri – Comune di Aosta.

Si è rivolto all'Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

Riferisce che A.P.S. S.p.A. pretende il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in ordine al listino prezzi esposto all'interno dell'esercizio, ritenendolo "menu".

Il cittadino informa che il calcolo delle dimensioni del predetto listino comprende anche il muro sottostante.

Il Difensore civico ha effettuato gli opportuni approfondimenti.

L'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) disciplina le esenzioni dall'imposta comunale sulla pubblicità, prevedendo, nel caso che ci occupa, al comma 1, lettera i), la non imponibilità per quanto riguarda *"le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie"*.

Ora, l'esposizione del listino prezzi è disposta obbligatoriamente per legge e, quindi, il messaggio ricade nella previsione di imponibilità, se le dimensioni superano il mezzo metro quadrato di superficie, qualora non espressamente stabilito.

Il precedente articolo 7 del decreto legislativo 507/1993, recante le modalità di applicazione dell'imposta, specifica, al comma 1, che *"L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti"*.

A tale proposito, a parere del Difensore civico, occorre sicuramente considerare il mezzo su cui sono espressi i messaggi pubblicitari, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti e dal fatto che il mezzo non sia completamente coperto dai messaggi.

Tuttavia, può accadere che il mezzo utilizzato non si identifichi completamente con il messaggio: si pensi ad un muro parzialmente interessato al messaggio.

In questo caso, sempre a parere del Difensore civico, la base imponibile dovrà essere costituita esclusivamente con riguardo alla circoscrizione del messaggio.

RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO CIVICO

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI COURMAYEUR

Caso n. 677 e 771 – Diniego di accesso documentale e civico generalizzato – titoli abilitativi – legittimazione – sussiste – Comune di Courmayeur.

Un cittadino ha formulato richiesta di accesso documentale e civico generalizzato al Comune di Courmayeur ai titoli abilitativi rilasciati, per nuova costruzione, in un dato arco temporale, mediante estrazione di copia delle pratiche edilizie relative.

Tanto, in virtù della presentazione di progetto per opere di nuova costruzione.

Il Comune restava silente, di talché maturava il silenzio-diniego.

Il cittadino richiedeva il riesame del diniego.

Il Difensore civico osserva quanto segue.

Sussistendone i requisiti, l'istanza di accesso civico generalizzato risulta ammissibile.

Il riesame avviene, pertanto, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legislativo 33/2013.

Non appare revocabile in dubbio che l'accesso alla documentazione richiesta debba essere consentito.

Infatti, le concessioni edilizie sono atti pubblicati all'Albo pretorio.

Non solo. Non si fa luogo, nel caso di specie, a scrutinio in ordine alla protezione di dati personali, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2, lettera a), decreto legislativo 33/2013.

La giurisprudenza ha in più occasioni osservato che non possa opporsi un diritto di riservatezza, in quanto il titolo abilitativo non attiene alla sfera privata del titolare, costituendo atto di gestione del territorio.

E, si soggiunge, tanto a far data dall'entrata in vigore della legge 10/1977, che operò la separazione tra diritto di proprietà e *ius aedificandi*, sottratto alla privata disponibilità in quanto ritenuto afferente a preminente interesse collettivo.

Tra le pronunce in materia, il T.A.R. per la Valle d'Aosta, Sezione I, con Sentenza n. 12/2017, ha affermato il diritto di accedere ai titoli abilitativi rilasciati e ai relativi atti progettuali dell'intervento.

In questi termini, si ritiene, pertanto, illegittimo il diniego all'ostensione dei documenti.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Proposta di miglioramento normativo in materia di rimborsi per somme indebitamente versate – Aosta (A.P.S. S.p.A.)

Ad una cittadina, ad inizio anno, era stata notificata una sanzione amministrativa da Azienda Pubblici Servizi Aosta Società per Azioni (A.P.S. S.p.A.) per transito in assenza del relativo permesso.

La cittadina precisava di avere provveduto a versare il dovuto il giorno successivo alla scadenza dopo avere tentato invano di effettuare il versamento entro il giorno prescritto, in quanto nel pomeriggio il sistema respingeva i suoi vari tentativi.

Il Difensore civico aveva nell'immediato proposto all'Ente, a titolo di miglioramento amministrativo, di consentire il pagamento fino ad un'ora maggiormente consona alle esigenze dei cittadini.

A questo punto, il pagamento effettuato risultava privo di titolo, per cui la cittadina ne richiedeva il rimborso.

Richiesta di chiarimenti, A.P.S. S.p.A. affermava che l'Amministrazione disponeva di 180 giorni per procedere al rimborso di somme indebitamente versate.

Il Difensore civico sottolineava come tale termine risultasse eccessivamente ampio, comportando oneri non proporzionati rispetto al cittadino, tenuto, invece, ad adempimenti stringenti.

Il Difensore civico consigliava altresì l'Azienda, sempre a titolo di miglioramento amministrativo, di procedere ad una revisione del termine di 180 giorni per procedere al rimborso di somme indebitamente versate dai cittadini.

Tuttavia, a fine esercizio, nessun riscontro è pervenuto dall'Ente.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico, che, come da prassi consolidata, è stato ricevuto presso la sede del Difensore civico il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentavano disabilità fisiche e motorie è comunque sempre stata garantita la possibilità di incontro in altro luogo, sino all'avvenuto trasferimento dell'Ufficio del Difensore civico nella nuova sede priva di barriere architettoniche.

2. Lo staff.

Si ricorda, come già esposto nelle cinque precedenti Relazioni di questo Ufficio, che l'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi che si occupavano dell'esame dei reclami e due coadiutori, dal 1° gennaio 2014 era sceso a tre unità e dal mese di giugno 2014 a due unità. In data 2 maggio 2016 è avvenuto il trasferimento da altra Struttura regionale di un istruttore amministrativo che si è occupato dell'esame dei reclami.

Dal 2 maggio 2016, quindi, l'organico dell'Ufficio di fatto è stato composto dal menzionato istruttore amministrativo e dai due coadiutori, impiegati però in compiti amministrativi. Sino a questa data le mansioni svolte dall'istruttore amministrativo erano state garantite dallo stesso Difensore civico.

A far data dal 5 dicembre 2018, un secondo istruttore amministrativo è stato trasferito presso l'Ufficio di difesa civica e si è occupato dell'esame dei reclami.

A seguito dell'attribuzione al Difensore civico delle funzioni di Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, veniva richiesta l'implementazione dell'organico attraverso la dotazione di un soggetto con profilo di Assistente sociale che, tuttavia, non è stato assegnato.

Non solo. A far data dal 29 settembre 2019, un istruttore amministrativo ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età senza essere sostituito.

In sintesi.

Nell'anno 2011, i casi trattati dalla difesa civica furono 326 e non erano ancora state concretamente assegnate le funzioni di garanzia dei detenuti prima e dei minori poi. L'organico era formato da due istruttori amministrativi.

Nell'anno 2019, sono stati trattati 1438 casi relativi alla Difesa civica, n. 258 casi afferenti alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà e n. 34 casi relativi a minori. L'organico è formato da un istruttore amministrativo.

Appare del tutto evidente come, allo stato, non possa essere assicurata che l'attività essenziale, cioè la disamina delle questioni rappresentate dagli utenti.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio anche nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 177.700, ossia euro 29.700 in più rispetto al 2018 (mentre erano di euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013, euro 171.000 nel 2014 e nel 2015, euro 160.000 nel 2016, euro 148.200 nel 2017 nonché di euro 148.000 nel 2018), non sono state variate durante l'anno e si sono rivelate sufficienti.

Si precisa che in questo esercizio il capitolo concernente le trasferte è risultato sufficiente ad assicurare sostanzialmente le attività essenziali del Difensore civico, anche nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Anche quest'anno il Difensore civico ha preso parte con regolarità alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non solo perché lo scambio di esperienze con i colleghi è di fondamentale importanza per un proficuo esercizio del mandato, ma anche perché, come si è detto, il 14 febbraio 2017 ha accettato l'incarico biennale di Vice Presidente del Coordinamento nazionale stesso, incarico poi riconfermato nella seduta del Coordinamento nazionale del 26 febbraio 2018 per ulteriori due anni.

Inoltre, il Difensore civico valdostano ha partecipato, come si è avuto modo di illustrare nel primo capitolo, alle riunioni dei due tavoli di lavoro, denominati rispettivamente *Coordinamento degli Organi di garanzia* e *Tavolo Gelli-Bianco*, organizzati entrambe in seno

alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, al fine di redigere Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome in merito alla disciplina degli organi di garanzia – Difensore civico, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti –, il primo mentre il secondo in ordine alla definizione di Linee di indirizzo sul Garante della salute.

Il 25 giugno 2019, il Difensore civico valdostano ha partecipato a Roma al convegno *Il Difensore civico come Garante del Diritto alla Salute: quali scenari possibili?*, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative in collaborazione con il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che ha avuto ad oggetto il tema della garanzia della salute alla luce delle competenze che l'articolo 2 della legge n. 24/2017 – la cosiddetta Legge Gelli-Bianco in materia di sicurezza delle cure e responsabilità medica – consente di attribuire al Difensore civico regionale. Il Difensore civico valdostano ha tenuto la relazione *Quali poteri per il Garante della salute?*

Sul versante internazionale, si ricorda l'incontro, avvenuto a Milano il 15 marzo 2018, tra il *Síndic de Greuges de Catalunya* – il Difensore civico della Catalonia –, Rafael Ribó I Massó, nella sua veste di Presidente della Sezione Europa dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.I.O. - *International Ombudsman Institute*), e una delegazione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, composta dai due Vice Presidenti – il Difensore civico valdostano e la Difensora civica della Provincia autonoma di Trento, Daniela Longo –, unitamente alla Difensora civica della Provincia autonoma di Bozen, Gabriele Morandell, e al Difensore civico della Regione Lombardia, Carlo Lio. Nel corso della riunione sono stati dibattuti vari temi fra i quali la situazione della difesa civica in Italia ove permane l'assenza di un Difensore civico nazionale nonché l'attività e gli obiettivi propri dell'I.I.O. È stata altresì valutata la possibilità, per il Coordinamento nazionale, di essere rappresentato all'interno del Comitato esecutivo europeo della Sezione europea dell'I.I.O. con la veste di osservatore, al fine di rappresentare il punto di vista della difesa civica italiana e di portare un fattivo contributo all'esame e all'approfondimento dei temi oggetto di intervento di detto Istituto. Si è altresì ipotizzata l'organizzazione, nell'autunno 2019, di un *workshop* in Italia, sul tema del *Lavoro in rete*. Tale seminario, come si vedrà *infra*, si terrà invece in Valle d'Aosta il 28 e 29 marzo 2019, organizzato autonomamente dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'incontro di Milano di cui sopra è stato anche il preludio alla partecipazione alla Conferenza dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.I.O.) che si è svolta a Gasteiz-Vittoria in Euskadi-Paesi Baschi dal 16 al 17 maggio sul tema generale *La buona governance ambientale: il ruolo delle istituzioni dei difensori civici nella difesa dei diritti ambientali*.

In questa occasione, il Difensore civico della Valle d'Aosta era poi effettivamente stato nominato "Guest", cioè osservatore, nell'ambito del Comitato esecutivo europeo dell'*International Ombudsman Institute* (I.I.O.), l'organizzazione più rilevante in ambito mondiale in tema di difesa civica, ove vengono definite le linee di azione riguardo alle questioni di attualità internazionale. È stato un ulteriore motivo di soddisfazione: a livello personale e per il riconoscimento del ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, come si ricorda, il Difensore civico valdostano rappresenta quale Vice Presidente, nonché della difesa civica valdostana. In queste due vesti, il neo-osservatore ha portato l'esperienza maturata in questi anni, insistendo per la valorizzazione dei principi di sussidiarietà e di prossimità che stanno alla base della funzione e del concetto stesso di difesa civica.

Il Difensore civico valdostano ha così partecipato in veste di neo-osservatore a Bruxelles dal 1° al 3 ottobre 2018 alla Conferenza quadriennale della *Regione europea* dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.I.O.), organizzata presso il Senato belga dall'Ufficio del Difensore civico federale, composto da Catherine De Bruecker e Guido Herman rispettivamente Difensora civica francofona e Difensore civico fiammingo, in occasione del 20° anniversario dell'Istituzione di difesa civica belga.

Come concordato in Euskadi a maggio 2018, il Difensore civico valdostano in collaborazione con il Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta, la Sezione Europa dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.I.O.) e il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha organizzato ad Aosta il 28 e 29 marzo 2019 il *Séminaire I.I.O.* sul tema *Travailler en réseau: expériences et perspectives d'une réalité en évolution*.

Si è tratto di un'iniziativa collegata ai diversi ruoli ricoperti dal Difensore civico valdostano, Vice Presidente del Coordinamento nazionale e di osservatore nell'ambito del Comitato esecutivo europeo dell'I.I.O. Questo incontro è stato vissuto come un evento storico per la difesa civica valdostana, da sempre iscritta a questa Organizzazione internazionale di mediazione. Infatti, l'accogliere queste due giornate di lavoro è stato un onore e ha rappresentato un'importante occasione per far conoscere la realtà locale. La Valle d'Aosta, come ha evidenziato il Difensore civico regionale, è un *unicum*: piccola solo per dimensioni, nei secoli ha fatto tesoro delle sue peculiarità, ha saputo trasformare i vincoli in opportunità. In questa occasione si è affermato come il principio di prossimità sia stato rispettato e concretizzato, attraverso l'instaurazione di una feconda rete di sinergie tra Istituzioni e cittadini.

Per due giornate, si sono confrontati sul tema ventidue Difensori civici e funzionari degli Uffici di difesa civica provenienti oltre che dalle Regioni Liguria, Piemonte, Toscana, Valle

d'Aosta, e dalle due Province autonome di Bolzano e di Trento, anche da vari Stati e Regioni europei quali Belgio, Catalogna, Croazia, Danimarca, Galles, Grecia, Irlanda, Malta, Paesi Baschi e Svezia.

Dopo i saluti di rito delle autorità regionali e dei vertici dell'I.I.O. e del Coordinamento nazionale, il programma dei lavori è stato articolato in modo da affrontare gli argomenti da prospettive diverse, favorendo lo scambio di esperienze. Sono infatti stati sviscerati svariati ambiti del lavoro in rete, ormai divenuto un'esigenza imprescindibile, quali il ruolo dell'I.I.O. rispetto agli organismi internazionali, le reti tra i Difensori civici europei, l'anticorruzione, la sanità e l'assistenza sociale, l'immigrazione e l'economia, con uno sguardo anche alla realtà valdostana, resa possibile grazie al prezioso contributo di esperti locali.

Il momento culminante del seminario internazionale è stato rappresentato dall'approvazione della *Déclaration d'Aoste* (Allegato 5), volta a sensibilizzare le Autorità italiane sull'istituzione della figura del Difensore civico nazionale. Infatti, con questo documento i Difensori civici hanno inteso sollecitare *“l'institution du médiateur au niveau national, afin d'assurer à tout citoyen la sauvegarde des droits à l'égard des rapports avec les Institutions publiques et les opérateurs des services publics au niveau central et de créer une collaboration adéquate avec le Réseau des médiateurs régionaux et des Provinces autonomes, tout en respectant les conditions d'autonomie et les domaines des compétences respectives”*. Tale atto è stato redatto in francese in omaggio al bilinguismo valdostano, nonostante la lingua veicolare del seminario sia stata l'inglese.

Il bilancio dei lavori è stato più che positivo, la partecipazione qualificata – basti pensare alla presenza dei Presidenti dell'*International Ombudsman Institute*, Peter Tyndall, e della Sezione Europa I.I.O., Rafael Ribó I Massó – così come gli interventi particolarmente centrati nell'approfondimento dei diversi aspetti presi in considerazione.

Voglio qui rinnovare i ringraziamenti al Consiglio regionale per il sostegno convinto e ai suoi Uffici per l'indispensabile apporto organizzativo.

Inoltre, sempre nell'ambito internazionale, ma sul versante comunitario, ad iniziativa della Mediattrice europea, Emily O'Reilly, l'8 e 9 aprile, si è tenuta, a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo, la Conferenza annuale della Rete europea dei Difensori civici nel corso della quale è stato declinato nei suoi diversi aspetti il tema *La situazione democratica in Europa: investire su un'effettiva partecipazione cittadina*.

Riunitasi alle porte dell'appuntamento di così cruciale importanza per la democrazia europea rappresentato dalle elezioni europee, la Conferenza ha costituito una piattaforma ideale per discutere della democrazia partecipativa e del ruolo che le varie figure dei Difensori civici possono svolgere nel promuoverla. L'intervento del capo negoziatore dell'Unione europea per la *Brexit*, Michel Barnier, ha fornito degli spunti di riflessione sull'importanza di comprendere

chiaramente il diritto alla democrazia partecipativa, in particolare nel contesto della complessità associata alla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea.

Oltre alle elezioni e all'importanza di incoraggiare tutti gli elettori a utilizzare il loro diritto di voto, i partecipanti alla conferenza hanno esaminato altri aspetti della partecipazione pubblica al processo democratico, sia a livello nazionale sia a livello dell'Unione europea; hanno inoltre approfondito la conoscenza delle nuove iniziative sulla mobilitazione e sulla partecipazione del pubblico alla vita civica e su come le strutture e le istituzioni esistenti debbano di conseguenza adeguarsi; hanno altresì esaminato alcuni fattori esterni rilevanti per il loro lavoro, quali l'evoluzione demografica o le nuove norme dell'U.E. sulla protezione dei dati. Come le istituzioni dei Difensori civici possono essere ancora più incisive, massimizzando il modo in cui utilizzano i loro poteri di persuasione per moltiplicare gli effetti del loro operato nonché le conseguenze delle sfide demografiche e dell'invecchiamento della popolazione, hanno rappresentato ulteriori argomenti di riflessione.

Il Difensore civico valdostano ha curato proprio il discorso introduttivo di presentazione di quest'ultimo tema dell'invecchiamento che ha dato vita ad uno scambio di vedute e di esperienze da parte dei partecipanti al relativo gruppo di lavoro; un confronto che ha messo in luce le sfide che impegneranno tutti noi già nel breve-medio termine.

Il motivo principale che ha indotto l'Ufficio della Mediatrice europea ad ospitare la Conferenza a Bruxelles è stato anche quello di fare entrare gli ospiti in contatto diretto con le istituzioni dell'U.E.: ciò è avvenuto principalmente in occasione della seduta congiunta con responsabili di SOLVIT, il meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, veloce e gratuito, in funzione dal 2002, istituito per aiutare i cittadini e le imprese dell'Unione europea a trovare soluzioni ai problemi che incontrano nel mercato interno in caso di errnea applicazione della normativa dell'Unione da parte delle Amministrazioni nazionali. In questa sede, alcune questioni transfrontaliere comuni quali in particolare l'assistenza sanitaria e altri diritti e prestazioni sociali per coloro che lavorano e vivono in altri paesi dell'U.E., sono state esaminate.

Infine, la Mediatrice europea ha illustrato ai colleghi le novità introdotte sia all'edizione 2019 di *Focus*, rivista così trasformata in una pubblicazione digitale, mentre scopo e contenuti sono rimasti invariati, cioè quelli di offrire ai Difensori civici gli aspetti salienti dei punti di discussione della Conferenza, sia all'*Extranet* della Rete europea dei Difensori civici (ENO) che contiene anche un elenco autorevole e aggiornato di Difensori civici nazionali e regionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati a divenire membri dell'Unione europea nonché di alcuni altri Stati europei.

La partecipazione alla Conferenza 2019 si è dimostrata un'occasione particolarmente proficua non solo per confrontare l'esperienza del Difensore civico valdostano con quella di altri

Ombudsmen e Mediatori d'Europa e consolidare la collaborazione con i colleghi, ma anche per raccogliere importanti indicazioni in ordine alle concrete modalità con cui i Difensori civici possono rivolgersi alla Mediatrice europea per proporre quesiti afferenti all'applicazione e all'interpretazione del diritto dell'Unione europea la cui soluzione si rende necessaria per la gestione dei casi affidati alle loro cure, ai quali questa potrà, a seconda della loro natura, rispondere direttamente o per il tramite della Commissione europea, nella sua qualità di Organo "custode dei Trattati".

Istituita nel 1996, la Rete è progressivamente diventata un valido strumento di collaborazione per i Difensori civici e il loro personale, un meccanismo efficace di cooperazione nell'esame dei casi. Tale Rete è particolarmente importante per la Mediatrice europea poiché le consente di trattare in maniera pronta ed efficace le denunce che esulano dal suo mandato in quanto di competenza di singoli Difensori civici nazionali o regionali. La condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche è possibile grazie a seminari, incontri, alla redazione di un bollettino periodico, a un forum di discussione elettronico nonché a un quotidiano virtuale. Si sono rilevate parimenti efficaci nel potenziamento della Rete anche le visite della Mediatrice europea negli Stati membri e nei Paesi in via di adesione, organizzate da vari Difensori civici.

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo Ufficio si è avvalso, come tradizione, della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici ed effettuando come consuetudine, dopo l'audizione con la I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle Istituzioni e autonomia, una conferenza stampa per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2019/2020, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il Progetto difesa civica e scuola, avviato sin dal 2008, al fine di promuovere la cultura della difesa civica, anche nelle funzioni di Garante dei detenuti, nel mondo della scuola. Questo progetto, indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori e delle Scuole superiori paritarie valdostane, e in particolare a quelli delle classi terminali che, avvicinandosi alla maggiore età, stanno per acquistare la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti, prevede, come in passato, incontri per classe o gruppo di classi, per contribuire ad accrescere nei giovani il senso civico, attraverso l'illustrazione di un Istituto di garanzia del cittadino, il Difensore civico, creato per concorrere alla composizione di un corretto rapporto tra cittadini e pubblica Amministrazione.

Nel corso dell'anno in esame, sono stati organizzati vari incontri con classi dell'Istituzione di Istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès che si sono svolte nel corso del mese di

marzo in collaborazione con una rappresentante dell'*Associazione valdostana volontariato carcerario Onlus*, mentre nei mesi di ottobre e dicembre con studenti rispettivamente del Liceo scientifico e linguistico "Édouard Bérard" di Aosta, indirizzo linguistico, e dell'Istituto tecnico e professionale "Corrado Gex" di Aosta, indirizzo Servizi socio-sanitari.

4.2. Le altre attività.

Sempre in attesa di un auspicato rinnovo, anche quest'anno non si sono tenute riunioni dell'Osservatorio, l'organismo istituito per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, atto la cui vigenza è scaduta nel settembre 2017.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si era rivelato negli anni un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2019 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi nuovi, cioè iniziati nel 2019, portati all'attenzione del Difensore civico regionale evidenzia un ulteriore incremento pari al 40,4% rispetto all'anno precedente, frutto, anche, di istanze collettive, delle cui ragioni si darà conto in appresso. In generale, considerando i dati relativi agli ultimi otto anni, l'incremento complessivo dal 2012 si attesta ad oltre il 219%.

È questo un motivo di soddisfazione per l'Ufficio, che i cittadini mostrano di conoscere sempre meglio e, ritengo, di apprezzarne l'attività.

I cittadini faticano – inevitabilmente – a districarsi nell'universo normativo che disciplina le loro azioni e che, talora, pone in difficoltà anche gli addetti ai lavori. Il compito del Difensore civico si caratterizza nell'educarli, nel senso originale latino *educere*, a dire nell'accompagnarli nella comprensione delle norme, perché siano messi nelle condizioni di effettuare serenamente le loro scelte.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio della Valle per avvalersi del Difensore civico regionale, compiuta dalla totalità degli Enti locali valdostani – infatti, nel corso dell'esercizio in esame anche il rimanente Comune di Courmayeur ha intrapreso e poi perfezionato l'iter del convenzionamento –, appare significativa, perché testimonia la fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei canoni di buon andamento e di imparzialità.

La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con legge finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, è quindi divenuta realtà in Valle d'Aosta nel 2018.

In questi anni, è stato quanto mai opportuno sensibilizzare gli Enti locali che non avevano ancora avviato le procedure per il convenzionamento sull'idoneità dell'Istituto a garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini e a favorire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, affinché da due anni tutti i valdostani possano in eguale misura avvalersi del servizio di difesa civica anche a livello locale.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la Relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

In questo esercizio, come si diceva nel capitolo 2, la percentuale maggiore di interventi è avvenuta negli ambiti del settore dell'ordinamento, a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, i beni pubblici, i tributi, fra i quali anche quelli locali, le sanzioni amministrative, la circolazione stradale, i servizi pubblici, la residenza e i danni. Seguono i settori della sanità, principalmente per servizi sanitari, dell'istruzione, cultura e formazione professionale che annovera l'istruzione e il personale docente, dell'ambiente che ricomprende la caccia e la pesca e l'inquinamento acustico, e ancora il settore dell'organizzazione, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico, nonché i settori dell'assetto del territorio che ricomprende tra l'altro l'edilizia, le espropriazioni e l'urbanistica.

Il settore dell'assistenza sociale ha registrato nel suo complesso un ulteriore cospicuo incremento numerico, dovuto principalmente a varie istanze collettive: trattasi di casi principalmente afferenti agli alloggi popolari, all'emergenza abitativa pubblica, alle politiche sociali, nonché alla previdenza e assistenza. Fanno parte di questo settore anche le materie della cittadinanza e dell'immigrazione che quest'anno hanno fatto registrare un incremento di qualche unità.

Dall'insieme delle istanze presentate all'Ufficio, si possono trarre le considerazioni che seguono.

Ciò che colpisce, almeno per l'utenza che si rivolge all'Ufficio, è un senso di sconcerto, di spaesamento, in certi casi di estraneità.

Non penso, in questo momento, a coloro che si trovano in difficoltà rispetto ad una procedura amministrativa, in quanto non in possesso degli strumenti per comprenderla appieno con il suo carico di tecnicismi e di norme spesso stratificate, benché la complessità del sistema amministrativo costituisca un problema di primaria importanza.

Mi riferisco, invece, a soggetti in stato di disagio, più o meno accentuato, portatori di un malessere di fronte alla quotidianità della vita.

Soggetti che perdono il lavoro, gli affetti, la casa, che appaiono inermi e confusi.

Sono coloro che chiamiamo comunemente "gli ultimi". Per essi sovente proviamo non compassione ma compatimento, quasi fastidio.

Restando lontani da pericolose generalizzazioni, che porterebbero a soluzioni non corrette, soprattutto se dovessero elidere il principio di responsabilità richiesto ad ognuno, certe condizioni afferiscono, anzi ne sono la diretta conseguenza, della solitudine in un mondo sempre più competitivo, che pone come obiettivo il benessere personale senza considerare i meno fortunati e neppure l'interesse comune.

Voglio dire, in altre parole, che viviamo in una società molto parcellizzata, all'interno della quale le monadi interagiscono per dovere e non per attenzione verso gli altri.

Si nota sempre di meno il senso della collettività, dell'appartenenza ad una comunità, il cui destino, invece, dipende, ci piaccia o meno, dal nostro sapere essere comunità.

Di fronte alla crisi ormai decennale e strutturale, la reazione pare essere ognuno per sé.

Una reazione dal fiato molto corto, ma tant'è.

La sola via d'uscita passa non dall'io ma dal noi: dal recupero di valori come la solidarietà, la collaborazione, il dare il proprio apporto senza preventivamente calcolare se tale apporto è superiore a quello degli altri. Ognuno dà ciò che può, basta che lo faccia in onestà e rispetto per i suoi concittadini.

Da ultimo, ma non ultimo, ribadisco la riflessione già esternata relativamente allo scorso esercizio, che concerne direttamente l'attività del Difensore civico.

Già nel 2018 si erano accentuate la difficoltà e la laboriosità di ottenere risposte dagli Enti pubblici.

Nel 2019, nonostante l'intervento della Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio Permanente degli Enti locali, che ringrazio per il loro sostegno, questo problema sta divenendo sempre più tendenziale, nel senso che i casi di mancata risposta o di risposta apparente sono aumentati. Si tratta sempre di una minoranza, ma vorrei nuovamente segnalare la circostanza.

Ricordo che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 13 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, il Difensore civico può richiedere notizie e chiarimenti sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione e che il responsabile del procedimento è tenuto a fornirgli quanto richiesto, senza ritardo.

Confido che tale normativa venga rispettata da tutte le Amministrazioni.

Rassegno le osservazioni di questa ottava Relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino e Amministrazioni cui è destinata.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.	51
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	65
ALLEGATO 3 – Proposta di legge di Istituzione del Difensore civico nazionale	80
ALLEGATO 4 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.....	85
ALLEGATO 5 – Déclaration d’Aoste – 29 marzo 2019.	87
ALLEGATO 6 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite.	89
ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.....	95
ALLEGATO 8 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.....	97
ALLEGATO 9 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.	99
ALLEGATO 10 – Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite.	101
ALLEGATO 11 – Principi di Venezia – 15-16 marzo 2019.	104
ALLEGATO 12 – Elenco dei Comuni convenzionati.	109
ALLEGATO 13 – Elenco delle Unités des Communes valdôtaines.....	112
ALLEGATO 14 – Elenco attività complementari.	113
ALLEGATO 15 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	117
ALLEGATO 16 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	131
ALLEGATO 17 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	137
ALLEGATO 18 – Comuni valdostani convenzionati.	146
1 – Comune di Allein	146
2 – Comune di Antey-Saint-André.....	146
3 – Comune di Aosta	146
4 – Comune di Arnad	151
5 – Comune di Arvier.....	152
6 – Comune di Avise	152
7 – Comune di Ayas	152
8 – Comune di Aymavilles.....	152
9 – Comune di Bard.....	152
10 – Comune di Bionaz	153
11 – Comune di Brissogne	153
12 – Comune di Brusson	153

13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.....	153
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	153
15 – Comune di Chambave	154
16 – Comune di Chamois	154
17 – Comune di Champdepraz	154
18 – Comune di Champorcher.....	154
19 – Comune di Charvensod	154
20 – Comune di Châtillon	154
21 – Comune di Cogne.....	155
22 – Comune di Courmayeur	155
23 – Comune di Donnas	158
24 – Comune di Doues	158
25 – Comune di Émarèse.....	158
26 – Comune di Étroubles	158
27 – Comune di Fénis.....	159
28 – Comune di Fontainemore	159
29 – Comune di Gaby.....	159
30 – Comune di Gignod	159
31 – Comune di Gressan	160
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	161
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	161
34 – Comune di Hône.....	161
35 – Comune di Introd.....	161
36 – Comune di Issime	161
37 – Comune di Issogne	161
38 – Comune di Jovençon	162
39 – Comune di La Magdeleine	162
40 – Comune di La Salle	162
41 – Comune di La Thuile.....	163
42 – Comune di Lillianes	163
43 – Comune di Montjovet.....	163
44 – Comune di Morgex.....	164
45 – Comune di Nus.....	164
46 – Comune di Ollomont	164
47 – Comune di Oyace	165
48 – Comune di Perloz	165
49 – Comune di Pollein	165
50 – Comune di Pontboset.....	165
51 – Comune di Pontey	165
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	165
53 – Comune di Pré-Saint-Didier	165
54 – Comune di Quart	166
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	166
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	166
57 – Comune di Roisan	166
58 – Comune di Saint-Christophe	166
59 – Comune di Saint-Denis	166
60 – Comune di Saint-Marcel	167

61 – Comune di Saint-Nicolas.....	167
62 – Comune di Saint-Oyen	167
63 – Comune di Saint-Pierre	167
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	167
65 – Comune di Saint-Vincent	168
66 – Comune di Sarre.....	168
67 – Comune di Torgnon.....	169
68 – Comune di Valgrisenche	169
69 – Comune di Valpelline.....	169
70 – Comune di Valsavarenche.....	169
71 – Comune di Valtournenche.....	169
72 – Comune di Verrayes	170
73 – Comune di Verrès.....	170
74 – Comune di Villeneuve.....	170
ALLEGATO 19 – Unités des Communes valdôtaines.	171
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	171
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	171
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	171
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis.....	171
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	172
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon	172
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	172
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	172
ALLEGATO 20 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	173
ALLEGATO 21 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	177
ALLEGATO 22 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso civico.....	178
ALLEGATO 23 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	179
ALLEGATO 24 – Questioni tra privati.....	190
ALLEGATO 25 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	197

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)¹

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)²

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza)³

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;
 - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,

¹ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

² Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

- finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
 - c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
 - d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
 - e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
 - f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;
 - g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
 - h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;
 - i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
 - j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
 - k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
 - l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio

stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

- m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;
 - n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
 - o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
 - p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;
 - q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
 - r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
 - s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.
4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:
- a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;

- b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁴;
- c) età superiore a quarant'anni;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁵;
- f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁶.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

⁴ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁷.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁸.

⁷ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁸ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁹.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale¹⁰.
 3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
 4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹¹.
 5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
 6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
 7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del

⁹ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹¹ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹².
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹³.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹⁴.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁵.

¹² Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹³ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁴ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁵ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*¹⁶

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi¹⁷;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato¹⁸.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente

¹⁶ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁷ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁸ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ¹⁹.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

¹⁹ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica²⁰.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

²⁰ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può²¹:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

²¹ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.**Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 3 e 97.**

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico²².

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 25.

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi²³)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

²² Comma così premesso dal comma 1 dell'articolo 2, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata Legge Costituzionale n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

²³ Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera ee), legge 11 febbraio 2005, n. 15.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione²⁴.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo²⁵.

5bis.²⁶

6.²⁷

²⁴ Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2 della medesima legge 15/2005 e, da ultimo, così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

²⁵ Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, così sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera c) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

²⁶ Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

²⁷ Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – Articolo 36.

Art. 36

(Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Quando i reati di cui all'articoli 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà²⁸.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – Articolo 16.

Art 16

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali²⁹.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

²⁸ Comma prima modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente così sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

²⁹ Comma modificato dall'articolo 2, comma 27 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta* – Articolo 42.

Art. 42

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – Articolo 11.

Art. 11

(Difensore civico)^{30, 31, 32}

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

³⁰ Per la soppressione della figura del Difensore civico, di cui al presente articolo, si veda l'articolo 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³¹ Per le nuove disposizioni in materia di Città metropolitane, Province e Unioni e Fusioni di Comuni, si veda la legge 7 aprile 2014, n. 56.

³² Il presente articolo corrisponde all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 – *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* – Articolo 7.

Art. 7

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 12.

Art. 12

(Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso)

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

- b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto³³.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
- a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 43.

Art. 43

(Modalità di esercizio)

1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo

³³ Comma così modificato dall'articolo 47-bis, comma 3 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.

4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
 - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
 - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – Comma 186, lettera a) dell'articolo 2.

Art. 2

(Disposizioni diverse)

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:³⁴
- a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;³⁵

³⁴ Alinea così modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera a) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

³⁵ Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 – *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni* – Articolo 1, comma 2.

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.³⁶

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* – Articolo 116.

Art. 116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni³⁷.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

³⁶ Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42.

³⁷ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, dall'articolo 52, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.³⁸
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 – *Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)* – Articolo 4.

Art. 4

(Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale)

1. Sono organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale:
 - a) il Difensore civico;
 - b) la Consulta regionale per le pari opportunità;
 - c) il Co.Re.Com.
2. Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organismi di cui al comma 1 dispongono di particolari forme di autonomia, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi regionali istitutive, che ne disciplinano anche i rapporti con gli organi di direzione politica e con la struttura organizzativa del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organismi di cui al comma 1, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i Consiglieri regionali.

³⁸ Comma così modificato dall'articolo 52, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* – Capo I-bis, articoli 5, 5-bis e 5-ter.

CAPO I-BIS

*Diritto di accesso a dati e documenti*³⁹

Art. 5

*(Accesso civico a dati e documenti)*⁴⁰

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 - a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
 - c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
 - d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei

³⁹ Intitolazione inserita dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

⁴⁰ Articolo così sostituito dall'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,

il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5-bis

*(Esclusioni e limiti all'accesso civico)*⁴¹

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove,

⁴¹ Articolo inserito dall'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.⁴²

Art. 5-ter

(Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)^{43, 44}

1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
 - a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
 - b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
 - c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. È fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.⁴⁵
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi

⁴² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1309/2016.

⁴³ Articolo inserito dall'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

⁴⁴ Le linee guida previste dal presente articolo sono state adottate con Direttiva 7 novembre 2018, n. 11.

⁴⁵ Lettera così modificata dall'articolo 22, comma 15, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
 - a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
 - b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
 - c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
 - d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
 - e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

Legge 3 marzo 2017, n. 24 – *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie* – Articolo 2.

Art. 2

(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

ALLEGATO 3 – Proposta di legge di Istituzione del Difensore civico nazionale

Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano

PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

INDICE

- Art. 1 – Istituzione del Difensore civico nazionale
- Art. 2 – Funzioni del Difensore civico nazionale
- Art. 3 – Istanza al Difensore civico nazionale
- Art. 4 – Poteri
- Art. 5 – Istruttoria
- Art. 6 – Nomina del Difensore civico nazionale
- Art. 7 – Risorse umane, strumentali e sede
- Art. 8 – Dotazione finanziaria
- Art. 9 – Relazione sull'attività svolta
- Art. 10 – Relazioni istituzionali
- Art. 11 – Abrogazione

Art. 1

(Istituzione del Difensore civico nazionale)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione e in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, secondo i parametri definiti dai documenti internazionali, con particolare riferimento alla Risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, alla Risoluzione 327(2011) del 18 ottobre 2011 e alla Raccomandazione 309 (2011) del 18 ottobre 2011 dal Congresso dei poteri Locali e regionali del Consiglio d'Europa, è istituito il Difensore civico nazionale.
2. Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, in condizioni di autonomia finanziaria ed organizzativa e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2

(Funzioni del Difensore civico nazionale)

1. Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende statali e delle società di ambito nazionale o sovraregionale costituite da parte di amministrazioni pubbliche o partecipate dalle medesime, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, degli enti pubblici non territoriali di ambito nazionale o sovraregionale sottoposti alla vigilanza dello Stato; dei soggetti di diritto pubblico aventi competenza territoriale di ambito nazionale o sovraregionale e dei gestori di pubblici servizi e soggetti di diritto privato che esercitano attività di pubblico interesse a livello nazionale o sovraregionale. Vigila sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, così come definiti dalla legislazione di settore. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni statali che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.
2. I Difensori civici regionali e delle Province autonome esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.
3. Il Difensore civico nazionale assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Difensore civico nazionale esercita funzioni di mediazione, di proposta, di valutazione, di impulso e di informazione.
5. Il Difensore civico nazionale assicura idonee forme di collaborazione con l'organismo di coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con i Difensori civici regionali e territoriali.
6. Il Difensore civico nazionale promuove l'istituzione in tutte le Regioni e Province autonome della figura del Difensore civico regionale, adoperandosi per la sua costituzione laddove non sia presente.

Art. 3

(Istanza al Difensore civico nazionale)

1. Ogni persona fisica e giuridica ha diritto di chiedere, senza formalità e senza oneri, l'intervento del Difensore civico nazionale per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti di atti, provvedimenti o comportamenti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4

(Poteri)

1. Il Difensore civico nazionale interviene su istanza di parte o di propria iniziativa in riferimento a qualsiasi problema inerente l'ambito della propria competenza.

2. Il Difensore civico nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il diritto di:
 - a) prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni, senza le limitazioni connesse al segreto di ufficio, anche nel caso in cui si tratti di documenti sottratti per legge o per regolamento all'accesso. Il Difensore civico nazionale è tenuto al segreto sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto di accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione;
 - b) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi;
 - d) convocare, entro il termine di quindici giorni, il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative per procedere ad un esame congiunto della questione oggetto di intervento. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti convocati di rendersi disponibili per l'incontro con il Difensore civico nazionale;
 - e) chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare in caso di mancata collaborazione da parte dei soggetti interpellati ovvero di rifiuto, espresso o tacito, di dar seguito alla convocazione ricevuta. In tal caso il Difensore civico nazionale deve essere informato dell'attivazione della procedura disciplinare e dell'esito della stessa;
 - f) prospettare alle amministrazioni di competenza situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - g) costituirsi parte civile nei procedimenti penali nei quali è contestata l'aggravante di cui all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nei territori privi di Difensore civico della Regione o della Provincia autonoma.
3. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico nazionale, che può valutare se sospendere l'intervento medesimo in attesa della pronuncia giurisdizionale.
4. Nei casi in cui la legge preveda che il Difensore civico nazionale si costituisca parte civile, l'avvio dell'azione penale gli viene comunicato da parte del Pubblico Ministero con le forme di cui all'articolo 369 del Codice di procedura penale.
5. Laddove necessario il Difensore civico nazionale può avvalersi per l'assistenza in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 5

(Istruttoria)

1. Il Difensore civico nazionale invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti considerati utili per la verifica del fondamento dell'istanza ricevuta o comunque al fine di accertare i fatti oggetto dell'iniziativa attivata d'ufficio.
2. Le amministrazioni interpellate sono tenute a rendere note al Difensore civico nazionale le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano l'eventuale non accoglimento, anche parziale, delle richieste da questi formulate.

3. Esaurita l'istruttoria, il Difensore civico nazionale formalizza le proprie conclusioni, dandone comunicazione alle parti. Qualora lo ritenga opportuno, indirizza suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, ai soggetti destinatari del proprio intervento.
4. Qualora l'amministrazione interpellata ritenga di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico, fornisce adeguata motivazione in fatto e in diritto.
5. Il Difensore civico nazionale informa gli interessati circa l'andamento e l'esito dell'istruttoria indicando, se opportuno, le eventuali ed ulteriori forme di tutela dei diritti e degli interessi azionabili in sede amministrativa o giurisdizionale.
6. Il Difensore civico nazionale è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica.

Art. 6

(Nomina del Difensore civico nazionale)

1. Il Difensore civico nazionale è nominato con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione alla Camera dei Deputati dotati di comprovata competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di imparzialità e di indipendenza. Al Difensore civico nazionale è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Il Difensore civico nazionale resta in carica sei anni e non può essere rinnovato. Entro i sei mesi precedenti alla scadenza del mandato sono avviate le procedure per la nuova nomina. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.
3. Il Difensore civico nazionale non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività commerciale o professionale, né può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendente pubblico è collocato in aspettativa per l'intera durata del mandato.
4. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i membri della Camera dei Deputati. L'eventuale sopravvenienza di tali cause se non tempestivamente rimosse, determina la revoca dall'incarico.
5. Il mandato cessa prima del termine di cui al comma 2 nel caso di dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca per gravi motivi, quest'ultima da adottarsi con decreto d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Art. 7

(Risorse umane, strumentali e sede)

1. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio e, qualora necessario, di consulenze esterne nel rispetto della normativa vigente. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse umane e strumentali.

2. Le spese per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8

(Dotazione finanziaria)

(...)

Art. 9

(Relazione sull'attività svolta)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore civico nazionale invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale rappresenta le problematiche esaminate, le disfunzioni riscontrate, i rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili e i risultati conseguiti.
2. In ogni momento può presentare relazioni di carattere o interesse settoriale, anche al fine di sollecitare l'iniziativa legislativa da parte del Parlamento.

Art. 10

(Relazioni istituzionali)

1. Il Difensore civico nazionale e i Difensori civici regionali collaborano con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle forme e modalità che verranno definite per il tramite di apposite convenzioni.
2. Il Difensore civico nazionale collabora all'attività delle reti internazionali dei Difensori civici e delle autorità consimili diversamente nominate, nonché all'attività di organizzazioni e istituti internazionali con le medesime funzioni di tutela.
3. Il Difensore civico nazionale promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni di tutela dei cittadini e utenti e con altre autorità e organismi di garanzia dei diritti e degli interessi, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e di diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

Art. 11

(Abrogazione)

1. È abrogato l'articolo 16, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

ALLEGATO 4 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.



CARTA DI ANCONA

Il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome, riunitosi ad Ancona il 18 dicembre 2013 in occasione della Presentazione della Legge sull'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale

- Richiamati i documenti internazionali sulle Istituzioni Nazionali per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani e sul Difensore civico delle Nazioni Unite, del Consiglio D'Europa e degli altri Organismi regionali, con particolare riferimento ai Principi di Parigi di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alle Risoluzioni Risoluzione 327/2011 e alla Raccomandazione 309/2011 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa, nonché la Risoluzione 1959 (2013) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa;
- Sottolineando come in questi documenti si raccomandi di istituire il Difensore civico con mandato generale su tutte le problematiche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e che si raccomandi di garantire al Difensore civico non solo l'autonomia e l'indipendenza formale, ma anche l'autonomia e l'indipendenza funzionale dotandolo di strutture, mezzi, personale adeguati a svolgere il proprio compito in esclusiva libertà di competenza.
- Evidenziando come molti stati abbiano affidato al Difensore civico mandato generale di tutela nei confronti di tutte le pubbliche amministrazione, individuandolo anche come organismo di garanzia per l'attuazione del Protocollo Opzionale per la Prevenzione della Tortura (OPCAT)
- Ricordando che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce fra l'altro il diritto alla buona Amministrazione
- Ricordando con rammarico che l'Italia è l'unico stato fondatore dell'Unione Europea e del Consiglio D'Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale e che la presenza del Difensore civico è considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e come tale condizione posta dal Consiglio D'Europa e dall'Unione Europea per ammettere nuovi stati a far parte dell'Unione o del Consiglio D'Europa
- Osservando con preoccupazione che mentre la difesa civica non ha prospettive a livello nazionale si assiste al proliferare di figure di garanzia di settore a livello nazionale, ove esiste già un Garante Nazionale dei Minori, un Garante del Contribuente e si profila l'approvazione di un Garante dei Detenuti, per tacere di altre figure con ruolo di Autorità indipendente cui sono affidati compiti di garanzia e di regolamentazione, con confusione per i cittadini e con aumento dei costi di gestione considerato che ciascuna figura non solo ha costi diretti, ma anche un proprio staff ed un proprio apparato.
- Richiamata la risoluzione 1959 (2013), che al punto 4.3 raccomanda espressamente di evitare il proliferare degli istituti di garanzia, evidenziando come ciò confonda i cittadini sui mezzi di tutela attivabili e considerando che l'accentramento degli istituti di garanzia può consentire un migliore utilizzo delle risorse in tempi di crisi.

Pagina 1 di 2

Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA
 tel. 06 36003673 - fax 06 36004775
info@difesacivicaitalia.it - www.difesacivicaitalia.it



- Osservando con preoccupazione come mentre si assiste al proliferare degli organismi di garanzia in tempo di crisi economica, d'altro canto si interviene motivandolo sulla base dell'esigenza di adattarsi alla spending review a tagliare le risorse alla difesa civica regionale laddove esistente

Esprime soddisfazione

- Per la scelta della Regione Marche di avere previsto in un'unica figura di garanzia la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, dei detenuti e dei minori, e per quelle regioni che intendono adoperarsi in tal senso.

Raccomanda

- Al Parlamento Nazionale di adeguarsi alle risoluzioni sopra richiamate istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale.
- Al Parlamento Nazionale di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedurali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione.
- Alle Regioni di prevedere il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa.
- Alle Regioni di prevedere normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito.

ALLEGATO 5 – Déclaration d’Aoste – 29 marzo 2019.**DÉCLARATION D’AOSTE**

Rappelés les documents internationaux concernant les Institutions Nationales pour la Sauvegarde et la Promotion des Droits de l’Homme et le Médiateur, adoptés par l’Organisation des Nations Unies, par le Conseil de l’Europe et par d’autres Organisations régionales et, plus particulièrement, les Principes de Paris dont à la Résolution 48/134 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, la Résolution 327/2011, la Recommandation 309/2011 du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe, la Résolution 2013/1959 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et les Principes de Venise, adoptés par la Commission de Venise au cours de sa séance des 15 et 16 Mars 2019 ;

Souligné que les documents évoqués recommandent l’institution du Médiateur doté d’un mandat général à l’égard de toutes questions concernant les rapports entre les citoyens et les Institutions publiques et les services publics au niveau central, en lui assurant autonomie et indépendance non seulement formelles, mais concrètes avec la dotation de structures, de personnel apte et de ressources matérielles adéquates qui lui permettent de exercer ses fonctions en pleine liberté de compétence ;

Rappelé le principe de bonne administration, reconnu comme droit de tout citoyen par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;

Souligné le fait que l’Italie est le seul État fondateur de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe dépourvu du Médiateur au niveau national ;

Étant donné qu’en raison de l’absence du Médiateur au niveau national les citoyens se voient démunis de toute sauvegarde à l’égard des rapports avec les Institutions publiques et les opérateurs des services publics au niveau central ;

Étant donné que le Réseau des Médiateurs régionaux et des Provinces autonomes peut être renforcé par la collaboration avec le Médiateur national, par le biais du partage des expériences et des approfondissements, tout en respectant les conditions d’autonomie et les domaines des compétences respectives ;

Souligné que l’institution du Médiateur est actuellement considérée comme critère d’éligibilité par le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne, en tant que garantie d’un État démocratique ;

Recommande

Au Parlement Italien de se conformer aux documents internationaux susmentionnés, par l'institution du Médiateur au niveau national, afin d'assurer à tout citoyen la sauvegarde des droits à l'égard des rapports avec les Institutions publiques et les opérateurs des services publics au niveau central et de créer une collaboration adéquate avec le Réseau des Médiateurs régionaux et des Provinces autonomes, tout en respectant les conditions d'autonomie et les domaines des compétences respectives.

Aoste, le 29 mars 2019

ALLEGATO 6 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.

Résolution 48/134 (1993)⁴⁶

sur Institutions nationales pour la protection des droits de l'homme

L'Assemblée générale,

Rappelant les résolutions relatives aux institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment ses résolutions 41/129 du 4 décembre 1986 et 46/124 du 17 décembre 1991, et les résolutions de la Commission des droits de l'homme 1987/40 du 10 mars 1987⁴⁷, 1988/72 du 10 mars 1988⁴⁸, 1989/52 du 7 mars 1989⁴⁹, 1990/73 du 7 mars 1990⁵⁰, 1991/27 du 5 mars 1991⁵¹ et 1992/54 du 3 mars 1992⁵², et prenant note de la résolution 1993/55 de la Commission, en date du 9 mars 1993⁵³,

Soulignant l'importance que la Déclaration universelle des droits de l'homme⁵⁴, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme⁵⁵ et d'autres instruments internationaux revêtent pour ce qui est de promouvoir le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Affirmant que la priorité devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements appropriés à l'échelon national en vue d'assurer l'application effective des normes internationales relatives aux droits de l'homme,

Convaincue du rôle important que des institutions peuvent jouer au niveau national s'agissant de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que de faire plus largement connaître ces droits et libertés et d'y sensibiliser l'opinion,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle de catalyseur dans la mise en place d'institutions nationales en servant de centre d'échange d'informations et de données d'expérience,

Ayant à l'esprit, à cet égard, les principes directeurs concernant la structure et le fonctionnement des institutions nationales et locales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, qu'elle a approuvés dans sa résolution 33/46 du 14 décembre 1978,

Se félicitant de l'intérêt universel accru pour la création et le renforcement d'institutions nationales, qui s'est manifesté à l'occasion de la Réunion régionale pour l'Afrique de la

⁴⁶ Texte adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1993 (85^e séance plénière) sur le rapport de la troisième Commission.

⁴⁷ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1987, Supplément n° 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr. 1 et 2), chap. II.

⁴⁸ Ibid., 1988, Supplément n° 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr. 1), chap. II, sect. A.

⁴⁹ Ibid., 1989, Supplément n° 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.

⁵⁰ Ibid., 1990, Supplément n° 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr. 1 et 2), chap. II, sect. A.

⁵¹ Ibid., 1991, Supplément n° 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.

⁵² Ibid., 1992, Supplément n° 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.

⁵³ Ibid., 1993, Supplément n° 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.

⁵⁴ Résolution 217 A (III).

⁵⁵ Résolution 2200 A (XXI), annexe.

Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Tunis du 2 au 6 novembre 1992, de la Réunion régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, tenue à San José du 18 au 22 janvier 1993, de la Réunion régionale pour l'Asie, tenue à Bangkok du 29 mars au 2 avril 1993, de l'Atelier du Commonwealth sur les institutions nationales pour les droits de l'homme, tenu à Ottawa du 30 septembre au 2 octobre 1992 et de l'Atelier régional pour l'Asie et le Pacifique sur les questions relatives aux droits de l'homme, tenu à Jakarta du 26 au 28 janvier 1993, intérêt qui s'est traduit par la décision récemment annoncée par plusieurs États Membres de mettre en place des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme,

Ayant à l'esprit la Déclaration et le Programme d'action de Vienne⁵⁶, dans lesquels la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé le rôle important et constructif revenant aux institutions nationales dans la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que le rôle qu'elles jouent pour ce qui est de remédier aux violations dont ces droits font l'objet, de diffuser des informations à leur sujet et de dispenser un enseignement les concernant,

Notant les diverses démarches adoptées dans le monde entier en matière de promotion et de protection des droits de l'homme à l'échelon national, soulignant l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme, soulignant et reconnaissant la valeur de ces démarches pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

1. *Prend acte avec satisfaction* du rapport mis à jour⁵⁷, établi par le Secrétaire général en application de la résolution 46/124 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1991 ;

2. *Réaffirme* qu'il importe de créer, conformément à la législation nationale, des institutions nationales efficaces pour la promotion et la protection des droits de l'homme, de veiller au pluralisme de leur composition et d'en assurer l'indépendance ;

3. *Encourage* les États Membres à créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ou à les renforcer s'il en existe déjà, et à leur faire une place dans les plans de développement nationaux ;

4. *Encourage* les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme établies par les États Membres à prévenir et combattre toutes les violations des droits de l'homme énumérées dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et dans les instruments internationaux pertinents ;

5. *Prie* le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions nationales, en particulier dans le domaine des services consultatifs, de l'assistance technique, de l'information et de l'éducation, notamment dans le cadre de la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme ;

6. *Prie également* le Centre pour les droits de l'homme de créer, à la demande des États concernés, des centres des Nations Unies pour la documentation et la formation en matière de droits de l'homme, en se fondant pour ce faire sur les procédures établies concernant l'utilisation des ressources disponibles au titre du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les services consultatifs et l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme ;

⁵⁶ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.

⁵⁷ A/48/340.

7. *Prie* le Secrétaire général de donner une suite favorable aux demandes d'assistance formulées par les États Membres touchant la création et le renforcement d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du programme de services consultatifs et de coopération technique intéressant les droits de l'homme, ainsi que de centres nationaux de documentation et de formation en matière de droits de l'homme ;

8. *Encourage* tous les États Membres à prendre les mesures voulues pour promouvoir l'échange d'informations et de données d'expérience concernant la création et le fonctionnement efficace de telles institutions nationales ;

9. *Souligne* le rôle des institutions nationales en tant qu'organes de diffusion pour les documents relatifs aux droits de l'homme et de transmission pour d'autres activités d'information entreprises ou organisées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ;

10. *Se félicite* de l'organisation, sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme, d'une réunion de suivi à Tunis en décembre 1993 ayant notamment pour but d'examiner les moyens de promouvoir une assistance technique orientée vers la coopération et le renforcement des institutions nationales, et de poursuivre l'étude de toutes les questions concernant les institutions nationales ;

11. *Se félicite également* des Principes concernant le statut des institutions nationales, joints en annexe à la présente résolution ;

12. *Encourage* la création et le renforcement d'institutions nationales s'inspirant de ces principes et reconnaissant qu'il appartient à chaque État de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins propres au niveau national ;

13. *Prie* le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquantième session de l'application de la présente résolution.

ANNEXE

Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme

Compétences et attributions

1. Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits de l'homme.

2. Les institutions nationales sont dotées d'un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur composition et leur champ de compétence.

3. Les institutions nationales ont, notamment, les attributions suivantes :

a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme ; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publics ; ces avis, recommandations, propositions et rapports ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rapportent aux domaines suivants :

i) Les dispositions législatives et administratives et les dispositions relatives à l'organisation judiciaire dont l'objet est de protéger et d'étendre les droits de l'homme ; à cet égard, les institutions nationales examinent la législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et font les recommandations qu'elles estiment appropriées pour que ces textes se conforment aux principes fondamentaux des droits de l'homme ; elles recommandent, si nécessaire, l'adoption d'une nouvelle législation, l'adaptation de la législation en vigueur, et l'adoption ou la modification des mesures administratives ;

ii) Les cas de violations des droits de l'homme dont elles décideraient de se saisir ;

iii) L'élaboration de rapports sur la situation nationale des droits de l'homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques ;

iv) Attirer l'attention du gouvernement sur les cas de violations des droits de l'homme où qu'ils surviennent dans le pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement ;

b) Promouvoir et assurer l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'État est partie, et leur mise en œuvre effective ;

c) Encourager la ratification de ces instruments ou l'adhésion à ces textes, et s'assurer de leur mise en œuvre ;

d) Contribuer aux rapports que les États doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance ;

e) Coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales d'autres pays qui ont compétence dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme ;

f) Coopérer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels ;

g) Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant davantage l'opinion publique, notamment par l'information et l'enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse.

Composition et garanties d'indépendance et de pluralisme

1. La composition des institutions nationales et la désignation de leurs membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier grâce à des pouvoirs permettant une coopération effective avec des représentants, ou grâce à la présence de représentants :

a) Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socio-

professionnelles intéressées, groupant par exemple des juristes, des médecins, des journalistes et des personnalités scientifiques ;

b) Des courants de pensée philosophiques et religieux ;

c) D'universitaires et d'experts qualifiés ;

d) Du parlement ;

e) Des administrations (auquel cas ces représentants ne participent aux délibérations qu'à titre consultatif).

2. Les institutions nationales doivent disposer d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d'être indépendantes du gouvernement et de n'être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance.

3. Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n'est pas de réelle indépendance, leur nomination doit résulter d'un acte officiel précisant la durée du mandat. Celui-ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la composition de l'institution reste garanti.

Modalités de fonctionnement

Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions nationales doivent :

a) Examiner librement toutes les questions relevant de leur compétence, qu'elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de leurs membres ou de tout requérant ;

b) Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l'appréciation de situations relevant de leur compétence ;

c) S'adresser à l'opinion publique directement ou par l'intermédiaire des organes de presse, en particulier pour rendre publics leurs avis et leurs recommandations ;

d) Se réunir sur une base régulière et, autant que de besoin, en présence de tous leurs membres régulièrement convoqués ;

e) Constituer en leur sein, le cas échéant, des groupes de travail, et se doter de sections locales ou régionales pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions ;

f) Entretenir une concertation avec les autres organes, juridictionnels ou non, chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme (notamment ombudsman, médiateur, ou d'autres organes similaires) ;

g) Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour amplifier l'action des institutions nationales, développer les rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et la protection des droits de l'homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés.

**Principes complémentaires concernant le statut des institutions
ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel**

Des institutions nationales peuvent être habilitées à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elles peuvent être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des institutions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s'inspirer des principes suivants :

a) Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes ou, le cas échéant, en ayant recours à la confidentialité ;

b) Informer l'auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l'accès ;

c) Connaître des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité compétente dans les limites fixées par la loi ;

d) Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou modifications des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu'ils sont à l'origine des difficultés qu'éprouvent les auteurs des requêtes à faire valoir leurs droits.

ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Résolution 327 (2011)⁵⁸

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. L'institution d'*ombudsman* est un élément essentiel de la bonne gouvernance. Elle offre à chaque citoyen une protection précieuse contre les abus administratifs et un instrument important pour contrôler les autorités publiques et soutenir la confiance du public envers les administrations locales et régionales.

2. Depuis que le Congrès a produit son premier rapport sur l'*ombudsman* local et régional, en 1999, l'institution a progressé rapidement et elle est de plus en plus communément acceptée comme un élément essentiel de la vie publique locale et régionale.

3. Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, qui accentue la pression sur les services publics locaux et régionaux, les services de l'*ombudsman* sont plus que jamais nécessaires. Le Congrès rappelle ses « Principes de 1999 régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional », qui restent d'actualité et offrent un résumé utile de la valeur et de la finalité de cette institution.

4. L'enquête du Congrès réalisée en 2009 et décrite dans l'exposé des motifs de cette résolution, montre qu'en peu de temps l'*ombudsman* est devenu une institution respectée et solidement établie dans la plupart des États membres. Elle recense aussi les domaines où des améliorations sont possibles, par exemple les cas où les services de l'*ombudsman* requièrent un plus grand contrôle sur leurs ressources budgétaires ou une plus grande liberté dans la sélection de leur personnel.

5. Le premier objectif, aux fins de la démocratie locale et régionale, c'est que l'*ombudsman* puisse fournir des services efficaces et utiles, qu'il puisse traiter les plaintes non seulement contre les collectivités locales et régionales mais également contre toute autorité qui fournit des services publics aux niveaux local et régional.

6. Il est admis qu'il n'existe pas de recette unique applicable aux services de l'*ombudsman* dans un État membre. C'est à chaque État membre d'adopter la structure la mieux appropriée selon sa situation. Cela se traduira, dans certains pays, par la création de services locaux et régionaux spécifiques de l'*ombudsman*, dans d'autres pays, les plaintes à l'encontre des services locaux et régionaux seront mieux traitées au niveau central.

7. L'enquête montre que certains principes méritent d'être mis en valeur et davantage appliqués. Les services de l'*ombudsman* devraient disposer de suffisamment de personnel et de ressources, afin qu'ils puissent fonctionner efficacement et dans une indépendance totale, ce qui devrait profiter directement à la qualité des services locaux et régionaux.

8. Aujourd'hui, alors que la plupart des États membres disposent de services de l'*ombudsman* chargés d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, le défi est de donner à ces services une plus grande visibilité et d'amener le grand

⁵⁸ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs)
Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

public à mieux les connaître, reconnaître leur valeur et y avoir recours. Ils gagneraient à cette fin à bénéficier d'une promotion dans les médias, dans la presse locale et régionale, à la télévision et sur internet.

9. Pour que les services de l'*ombudsman* conservent la confiance du public, il faut que leurs recommandations aux autorités publiques soient systématiquement prises en compte, d'une manière transparente et dans des délais acceptables.

10. Le Congrès appelle par conséquent les pouvoirs locaux et régionaux :

a. à encourager le développement des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en attirant l'attention sur les « *Principes du Congrès régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional* » ;

b. à soutenir et faciliter le travail de tels services de l'*ombudsman* et à veiller à ce qu'ils aient un mandat clair définissant leur domaine de compétence, les secteurs d'activité où ils peuvent intervenir et les délais pour le traitement des plaintes ;

c. à veiller à ce que soient nommées à la fonction d'*ombudsman*, en temps opportun, des personnes indépendantes, impartiales et compétentes, et jouissant d'une bonne image au sein de la collectivité ;

d. à reconnaître et promouvoir le principe selon lequel les services de l'*ombudsman* doivent être accessibles à tous, sans considération de nationalité ;

e. à garantir un accès aux services de l'*ombudsman* aussi facile et transparent que possible ;

f. à aider les services de l'*ombudsman* à développer de vastes politiques de communication, au moyen d'outils tels que les sites internet, les réseaux sociaux, la presse, les relations publiques et des publications, afin de faire connaître et de promouvoir leurs activités ;

g. à garantir qu'il a dûment été donné suite aux recommandations de l'*ombudsman* concernant les services locaux et régionaux, d'une manière transparente et dans des délais acceptables, au moyen d'une confirmation écrite de leur mise en œuvre ou d'une explication écrite des raisons pour lesquelles cela n'est pas possible ;

h. à encourager la création de réseaux et l'échange d'expériences entre les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux.

11. Le Congrès appelle les associations de pouvoirs locaux et régionaux :

a. à promouvoir la mise en place de services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en reconnaissant les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir sur la qualité de tels services ;

b. à demander aux autorités nationales, lorsque la couverture des services de l'*ombudsman* et les cadres législatifs sont incomplets, de garantir la mise en place d'un système national de protection par un *ombudsman* dans chaque État membre, en protégeant de manière adéquate toutes les personnes contre la mauvaise administration aux niveaux local et régional et en veillant à ce que chacun ait aisément accès aux services d'un *ombudsman*.

ALLEGATO 8 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Recommandation 309 (2011)⁵⁹

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. La bonne santé d'une démocratie requiert un système complexe d'équilibre des pouvoirs, dont l'institution d'*ombudsman* est une composante vitale. L'*ombudsman* offre une protection précieuse contre les abus administratifs aux niveaux local et régional qui contribue aussi à consolider la confiance à l'égard des pouvoirs publics et à améliorer l'offre de services.
2. Ces dernières années, les services de l'*ombudsman* ont été créés dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe qui en étaient jusque-là dépourvus. Dans certains pays, cependant, les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux restent incomplets tandis que dans d'autres, les institutions d'*ombudsman* sont faibles et ne disposent pas de ressources suffisantes.
3. Le Congrès reconnaît qu'il n'est pas nécessaire d'établir un *ombudsman* propre à chaque autorité locale ou régionale lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services de l'*ombudsman* pour déposer plainte en cas de mauvaise administration. Toutefois, chaque État membre doit adapter et développer ses institutions d'*ombudsman* afin de garantir un traitement rapide et efficace de ces plaintes.
4. Alors que certaines régions sont parvenues à mettre en place de fortes structures d'*ombudsman*, dans d'autres cas le traitement des plaintes souffre de l'absence d'une structure nationale satisfaisante comportant une institution analogue au niveau national, chargée de contrôler les administrations nationales.
5. Le réseau d'institutions de l'*ombudsman* d'un État membre devrait viser à offrir un service garantissant à tous un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman*. Un plaignant ne devrait pas avoir à sortir de sa région pour déposer un recours concernant une autorité publique de cette région.
6. Le Congrès encourage la coopération et la mise en réseau entre les services de l'*ombudsman*, en particulier en coopération avec le Commissaire européen aux droits de l'homme, le réseau des *ombudsmen* européens et l'Association internationale des médiateurs. Il encourage aussi la coopération entre les *ombudsmen* locaux et régionaux dans chaque État membre et reconnaît le rôle positif que les comités de coordination nationaux peuvent jouer dans la mise en place des services d'*ombudsman*.
7. Par conséquent, le Congrès, se référant :
 - a. à ses « Principes régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional » (1999) ;

⁵⁹ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs) Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

- b. à la Recommandation 61 (1999) du Congrès sur le rôle des médiateurs/*ombudsmen* locaux et régionaux dans la défense des droits des citoyens ;
 - c. à la Recommandation 159 (2004) du Congrès sur les médiateurs régionaux : une institution au service des droits des citoyens.
8. Recommande que le Comité des Ministres invite les États membres à garantir, à propos des *ombudsmen* chargés d'examiner les plaintes de mauvaise administration concernant les services publics locaux et régionaux :
- a. que toutes les personnes, indépendamment de leur statut et de leur nationalité, aient un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman* ;
 - b. que soit levé tout obstacle juridique à la mise en place d'un service de l'*ombudsman* efficace et de compétence générale ;
 - c. que l'*ombudsman* ait d'office la capacité d'ouvrir des enquêtes sur les cas éventuels de mauvaise administration ;
 - d. que les services de l'*ombudsman* soient dotés de personnels indépendants, impartiaux et compétents, rémunérés à la mesure de leurs responsabilités et ayant une connaissance des administrations visées par les plaintes qu'ils examinent ;
 - e. que les services de l'*ombudsman* soient financièrement indépendants et disposent de ressources suffisantes pour pouvoir mener les enquêtes nécessaires au traitement des plaintes ;
 - f. que les recommandations de l'*ombudsman* soient rendues publiques et reçoivent l'attention nécessaire de la part des pouvoirs locaux et régionaux et qu'elles soient publiées dans les rapports périodiques où sont recensés les problèmes récurrents et les mesures prises pour y remédier ;
 - g. qu'il y ait une bonne coopération et une mise en réseau entre les *ombudsmen* travaillant aux niveaux local, régional, national et européen, grâce à la création, le cas échéant, de comités de coordination nationaux, afin de garantir que les plaintes soient adressées à l'*ombudsman* compétent et d'éviter toute duplication d'activités ;
 - h. qu'il y ait une bonne coopération entre l'*ombudsman* et les juridictions et autres institutions connexes.
9. Le Congrès reconnaît le travail très positif accompli par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe pour faciliter la mise en place des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services locaux et régionaux, et il l'encourage, en coopération avec le Congrès et les associations internationales de médiateurs, à continuer de faciliter la mise en réseau et l'échange de bonnes pratiques entre ces services d'*ombudsman* et à aider au développement des réseaux nationaux d'*ombudsmen* qui existent déjà.

ALLEGATO 9 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Résolution n° 1959 (2013)⁶⁰

Renforcer l’institution du médiateur en Europe

1. L’Assemblée parlementaire, renvoyant à ses Recommandations 757 (1975) relative aux conclusions de la réunion de la Commission des questions juridiques de l’Assemblée avec les ombudsmen et les commissaires parlementaires dans les États membres du Conseil de l’Europe et 1615 (2003) sur l’institution du médiateur, réaffirme que l’institution du médiateur, qui est chargée de protéger les citoyens contre une mauvaise administration, joue un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme.
2. L’Assemblée note qu’il n’existe pas de modèle standardisé d’institution du médiateur en Europe ou dans le monde. Certains pays ont mis en place une institution du médiateur unique et généraliste, tandis que d’autres ont opté pour un système multi-institutionnel, comprenant des médiateurs régionaux et/ou locaux et/ou des médiateurs spécialisés dans certains domaines comme la lutte contre la discrimination, la protection des minorités ou les droits des enfants. Compte tenu de la diversité d’ordres et de traditions juridiques, il ne serait pas judicieux de proposer un modèle uniforme de médiateur.
3. Néanmoins, l’Assemblée rappelle les travaux déjà menés par le Conseil de l’Europe en matière de promotion de l’institution du médiateur, parmi lesquels ses propres Recommandations et les Recommandations n° R (80) 2, R (85) 13 et R (97) 14 du Comité des Ministres, et elle invite ses États membres à les mettre en œuvre. Elle les appelle également à porter une attention particulière au document « *Compilation on the Ombudsman institution* » du 1^{er} décembre 2011, établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
4. L’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe qui ont créé des institutions du médiateur :
 - 4.1. à veiller à ce que ces institutions respectent les critères découlant de sa Recommandation 1615 (2003), des recommandations pertinentes du Comité des Ministres et des travaux de la Commission de Venise relatifs au médiateur, en particulier en ce qui concerne :
 - 4.1.1. l’indépendance et l’impartialité de ces institutions, dont l’existence doit être consacrée par la législation et, si possible, par la Constitution ;
 - 4.1.2. la procédure de nomination : le médiateur doit être désigné par le Parlement et lui rendre compte ;
 - 4.1.3. leur mandat, qui doit englober l’examen des cas de mauvaise administration par l’ensemble des organes du pouvoir exécutif ainsi que la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

⁶⁰ Discussion par l’Assemblée le 4 octobre 2013 (36^e séance) (voir document 13236, rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Xuclà). Texte adopté par l’Assemblée le 4 octobre 2013 (36^e séance).

- 4.1.4. leur accès aux documents et leurs pouvoirs d'investigation, ainsi que leur libre accès à l'ensemble des centres de détention ;
- 4.1.5. leur accès à la Cour constitutionnelle afin de contester la constitutionnalité de textes législatifs ;
- 4.1.6. l'accès direct au médiateur pour toute personne – y compris les personnes morales – concernée par un cas de mauvaise administration, indépendamment de sa nationalité ;
- 4.2. à réformer si nécessaire leur législation à la lumière des normes internationales et européennes relatives aux institutions du médiateur ;
- 4.3. à ne pas multiplier les institutions de type médiateur, si cela n'est pas strictement nécessaire pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au risque de voir les citoyens ne plus s'y retrouver entre les différentes voies de recours qui s'offrent à eux ;
- 4.4. à renforcer la visibilité des institutions du médiateur, en particulier dans les médias, et à promouvoir un climat « favorable au médiateur », notamment en garantissant un accès libre et aisé à l'institution (ou aux institutions) du médiateur et en fournissant dans cette optique des informations/des documents appropriés, surtout lorsque l'institution du médiateur n'est pas établie de longue date; à doter les institutions du médiateur de ressources financières et humaines suffisantes pour qu'elles puissent remplir leur mission avec efficacité, si nécessaire en tenant compte des nouvelles fonctions qui leur sont confiées en vertu du droit international et/ou européen ;
- 4.5. à envisager de demander l'accréditation des médiateurs auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (CIC), à la lumière des « Principes de Paris ».
5. L'Assemblée invite les États membres qui ont établi plusieurs institutions du médiateur, par exemple des institutions locales, régionales et/ou spécialisées, à assurer une coordination appropriée entre ces organes et à garantir aux particuliers un accès libre et aisé à ceux-ci.
6. L'Assemblée appelle les États membres à déployer tous les efforts possibles pour éviter des coupes budgétaires impliquant une perte d'indépendance des institutions de médiateurs, voire leur disparition. Notamment dans les États comptant des parlements légiférant sur les droits et libertés au niveau national ou régional, les organes supervisant l'application de la loi par les administrations publiques ont un rôle particulier à jouer, comme c'est le cas par définition pour les médiateurs.
7. L'Assemblée encourage les États membres qui n'ont pas encore établi une institution du médiateur nationale et généraliste à créer rapidement une telle instance et à la doter d'un vaste mandat, afin que les particuliers disposent d'un moyen de porter plainte en cas de mauvaise administration et de violation de leurs droits et libertés fondamentaux, tout en assurant une répartition claire des compétences entre les institutions du médiateur et les organes exerçant le contrôle juridictionnel des actes administratifs, lequel doit être accessible au moins dans les cas de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. L'Assemblée reconnaît le rôle essentiel joué par le Médiateur européen de l'Union européenne et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dans la coordination des activités des médiateurs des États membres.

ALLEGATO 10 – Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.

Résolution 69/168 (2014)⁶¹

sur le rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme

L'Assemblée générale,

Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme⁶²,

Rappelant la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme⁶³, où cette dernière réaffirme le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales de défense des droits de l'homme,

Réaffirmant ses résolutions 65/207 du 21 décembre 2010 et 67/163 du 20 décembre 2012 relatives au rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme,

Rappelant les principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme (Principes de Paris), qu'elle avait approuvés dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993 et qui y sont annexés,

Réaffirmant ses précédentes résolutions sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, notamment les résolutions 66/169 du 19 décembre 2011 et 68/171 du 18 décembre 2013, ainsi que les résolutions 23/17 du 13 juin 2013⁶⁴ et 27/18 du 25 septembre 2014⁶⁵ du Conseil des droits de l'homme,

Se félicitant de l'intérêt toujours plus grand porté, dans le monde entier, à la création d'institutions nationales de défense des droits de l'homme, telles que des services d'ombudsman et de médiation, et au renforcement de celles qui existent, et sachant que ces institutions peuvent, dans le cadre de leur mandat, jouer un rôle important dans le règlement du contentieux interne,

Considérant le rôle que jouent, là où il en existe, l'ombudsman, homme ou femme, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Soulignant combien il importe que l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, là où il en existe, soient autonomes et

⁶¹ Texte adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2014 (69^e séance plénière) sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/69/488/Add.2 et Corr. 1).

⁶² Résolution 217 A (III).

⁶³ A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

⁶⁴ Voir *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-huitième session, Supplément n° 53 (A/68/53)*, chap. V, sect. A.

⁶⁵ *Ibid.*, *soixante-neuvième session, Supplément n° 53A (A/69/53/Add.1)*, chap. IV, sect. A.

indépendants pour pouvoir examiner toutes les questions entrant dans leurs domaines de compétence,

Considérant le rôle que jouent l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, qui cherchent à favoriser la bonne gouvernance dans les administrations publiques et à améliorer les relations que celles-ci entretiennent avec les citoyens et la qualité des services qu'elles leur dispensent,

Considérant également le rôle important que jouent, là où il en existe, l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, qui contribuent à faire de l'état de droit une réalité et à faire respecter les principes de justice et d'égalité,

Soulignant que ces institutions, là où il en existe, peuvent jouer un rôle important en donnant des conseils aux gouvernements sur la manière de mettre la législation et les pratiques nationales en conformité avec les obligations internationales qui leur incombent en matière de droits de l'homme,

Soulignant également l'importance de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme et rappelant le rôle que les associations régionales et internationales d'ombudsmans, de médiateurs et d'autres institutions nationales de défense des droits de l'homme jouent en faveur de cette coopération et de la mise en commun des meilleures pratiques,

Notant avec satisfaction l'action que mène l'Association des ombudsmans des pays de la Méditerranée, et celle que continuent de mener la Fédération ibéroaméricaine des ombudsmans, l'Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie, l'Association des ombudsmans des pays d'Asie, l'Association des ombudsmans et médiateurs des pays d'Afrique, le Réseau des ombudsmans des pays arabes, l'Initiative du Réseau européen des médiateurs, l'Institut international de l'ombudsman et les autres associations et réseaux actifs d'ombudsmans et de médiateurs,

1. *Prend acte* de la note du Secrétaire général⁶⁶ dans laquelle il a renvoyé l'Assemblée au rapport sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme à sa vingt-septième session, tenue en septembre 2014⁶⁷, et déplore qu'aucun rapport consacré à l'application de la résolution 67/163 de l'Assemblée n'ait été établi, comme cela était demandé dans la résolution,

2. *Engage* les États Membres :

a) À envisager de mettre en place des institutions nationales de défense des droits de l'homme indépendantes et autonomes, notamment des services d'ombudsman et de médiation, ou de les renforcer là où elles existent, au niveau national et, s'il y a lieu, au niveau local ;

b) À doter l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, là où il en existe, du cadre constitutionnel et législatif et des moyens, financiers et autres, dont ils ont besoin pour exercer leur mandat avec efficacité et en toute indépendance et renforcer la légitimité et la crédibilité de leurs activités, qui constituent des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme ;

c) À mettre au point et à mener, le cas échéant, des activités d'information au niveau national, en collaboration avec tous les acteurs concernés, afin de mieux faire connaître

⁶⁶ A/69/287.

⁶⁷ A/HRC/27/39.

l'importance du rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme ;

d) À mettre en commun et à échanger les pratiques optimales de leurs ombudsmans, médiateur et autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, ainsi qu'avec le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme et les autres organisations internationales et régionales d'ombudsmans ;

3. Considère que, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne⁶⁸, il appartient à chaque État de choisir, pour ses institutions nationales, notamment l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, le cadre le mieux adapté à ses propres besoins, au niveau national, pour promouvoir les droits de l'homme en conformité avec les instruments internationaux relatifs à ces droits ;

4. Se félicite de la participation active du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à toutes les réunions internationales et régionales des ombudsmans, médiateurs et autres institutions nationales de défense des droits de l'homme ;

5. Encourage le Haut-Commissariat à concevoir et favoriser, par ses services consultatifs, des activités consacrées aux ombudsmans, médiateurs et autres institutions nationales de défense des droits de l'homme déjà en place, afin de renforcer leur rôle au sein des systèmes nationaux de protection des droits de l'homme ;

6. *Engage* l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, là où ils existent :

a) À agir, selon que de besoin, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme (Principes de Paris)⁶⁹ et aux autres instruments internationaux sur la question, afin de renforcer leur indépendance et leur autonomie et de pouvoir mieux aider les États Membres à assurer la promotion et la protection des droits de l'homme ;

b) À demander, en collaboration avec le Haut-Commissariat, à se faire accréditer par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme afin de pouvoir interagir efficacement avec les organes compétents des Nations Unies chargés de la défense des droits de l'homme ;

7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et onzième session, de l'application de la présente résolution, en particulier des obstacles rencontrés par les États à cet égard et des pratiques optimales de l'ombudsman, du médiateur ou des institutions nationales de défense des droits de l'homme.

*73^e séance plénière
18 décembre 2014*

⁶⁸ A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

⁶⁹ Résolution 48/134, annexe.

ALLEGATO 11 – Principi di Venezia – 15-16 marzo 2019.

Avis n° 897 / 2017⁷⁰

Principes sur la protection et la promotion de l'institution du médiateur.

La Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise⁷¹ »),

Notant que plus de 140 États comptent actuellement des institutions du Médiateur au niveau national, régional ou local, avec des compétences différentes ;

Reconnaissant que ces institutions se sont adaptées au système juridique et politique des États respectifs ;

Notant que les principes fondamentaux de l'institution du Médiateur, y compris l'indépendance, l'objectivité, la transparence, l'équité et l'impartialité, peuvent être acquis par le biais de différents modèles ;

Soulignant que le Médiateur est un élément important dans un État fondé sur la démocratie, la prééminence du droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la bonne administration ;

Soulignant que les traditions constitutionnelles longues et anciennes et qu'une culture constitutionnelle et politique mûres constituent une composante permettant le fonctionnement démocratique et juridique de l'institution du Médiateur ;

Soulignant que le Médiateur peut jouer un rôle important dans la protection des Défenseurs des droits de l'Homme ;

Soulignant l'importance de la coopération nationale et internationale des institutions du Médiateur et institutions similaires ;

Rappelant que le Médiateur est une institution qui agit en toute indépendance, contre les abus administratifs et les violations alléguées des droits de l'homme et des libertés fondamentales que subissent les personnes physiques ou morales ;

Soulignant que le droit de saisir le Médiateur s'ajoute au droit d'avoir accès à la justice par le biais des tribunaux ;

Déclarant que les gouvernements et les parlements doivent accepter la critique dans un système transparent qui rend compte au peuple ;

⁷⁰ Principes sur la protection et la promotion de l'institution du Médiateur (« les Principes de Venise »), adoptés par la *Commission de Venise* à sa 118^e session plénière (Venise, les 15-16 mars 2019).

⁷¹ La *Commissione di Venezia*, dal nome della città in cui si riunisce, è un organo consultivo del Consiglio d'Europa; ufficialmente porta il nome di *Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto*. Ne fanno parte soggetti indipendenti provenienti da diversi Stati europei, esperti in diritto costituzionale. Scopo dell'organismo è fornire ai Paesi membri una consulenza giuridica volta a consentire migliori armonizzazioni nella comune adesione a entità esterne come l'Unione europea, in coerenza con le nuove tendenze internazionali in termini di diritti umani, democrazia e Amministrazione pubblica.

Mettant l'accent sur l'engagement du Médiateur d'inviter les parlements et les gouvernements à respecter et à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, qui est capital notamment en cas de difficultés et de conflits dans la société ;

Profondément préoccupée par les différentes formes d'attaques et de menaces dont l'institution du Médiateur est parfois l'objet : pressions physiques ou psychologiques, actions en justice menaçant l'immunité, suppression comme représailles, coupes budgétaires et réduction de son mandat ;

Rappelant que la Commission de Venise a, à différentes occasions, travaillé considérablement sur le rôle du Médiateur ;

Renvoyant aux Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe R (85) 13 relative à l'institution d'Ombudsman, R (97)14 relative à l'établissement d'institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme, R (2000)10 sur les codes de conduite pour les agents publics, CM/Rec(2007)7 relative à une bonne administration, CM/Rec(2014)7 sur la protection des lanceurs d'alerte et CM/Rec(2016)3 sur les droits de l'homme et les entreprises ; aux Recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 757 (1975) et 1615 (2003) et en particulier à sa Résolution 1959 (2013) ainsi qu'aux Recommandations 61(1999), 159(2004), 309(2011) et à la Résolution 327 (2011) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe ; à la Recommandation de politique générale n° 2 de l'ECRI : les organismes de promotion de l'égalité chargés de lutter contre le racisme et l'intolérance au niveau national, adoptée le 7 décembre 2017 ;

Se référant à la Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 48/134 sur les principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme (« Principes de Paris ») du 20 décembre 1993, les Résolutions 69/168 du 18 décembre 2014 et 72/186 du 19 décembre 2017 sur le rôle de l'Ombudsman, du Médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme, la Résolution 72/181 du 19 décembre 2017 sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l'Assemblée générale le 18 décembre 2002, la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale le 13 décembre 2006 ;

Ayant consulté le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, la Commissaire aux droits de l'homme et le Comité Directeur pour les droits de l'homme du Conseil de l'Europe, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (BIDDH/OSCE), l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, la médiatrice de l'Union européenne, l'Institut international de l'Ombudsman (IIO), l'Association des ombudsmans des pays de la Méditerranée (AOM), l'Association des ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), la Fédération ibéro-américaine des ombudsmans (FIO), le Réseau européen des institutions nationales des droits de l'homme (ENNHRI) ;

a, à sa 118^e session plénière (15-16 mars 2019), adopté les présents principes sur la protection et la promotion de l'institution du Médiateur (« les Principes de Venise »)

1. L'institution du Médiateur a un rôle important à jouer dans le renforcement de la démocratie, de la prééminence du droit, de la bonne administration et de la protection et de la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien qu'il n'existe pas de modèle type dans les États membres du Conseil de l'Europe, l'État doit soutenir et protéger l'institution du Médiateur et s'abstenir de toute action visant à diminuer son indépendance.
2. L'institution du Médiateur, y compris son mandat, doit avoir une solide assise juridique, de préférence au niveau constitutionnel, tandis que ses caractéristiques et ses fonctions peuvent être précisées au niveau législatif.
3. L'institution du Médiateur doit avoir un rang suffisamment élevé qui est reflété aussi dans la rémunération du Médiateur et dans son régime de retraite.
4. Le choix d'un modèle unique ou pluriel de Médiateur dépend de l'organisation de l'État, de ses particularités et de ses besoins. L'institution du Médiateur peut être organisée à différents niveaux et avec différentes compétences.
5. Les États doivent prévoir des modèles entièrement conformes à ces Principes, qui renforcent l'institution et augmentent le niveau de protection et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays.
6. Le Médiateur est élu ou nommé selon des procédures visant à renforcer dans toute la mesure du possible l'autorité, l'impartialité, l'indépendance et la légitimité de l'institution. Le Médiateur est de préférence élu par le Parlement à une majorité qualifiée appropriée.
7. La procédure de sélection du candidat inclut un appel public et est publique, transparente, fondée sur les mérites, objective et prévue par la loi.
8. Les critères de nomination du Médiateur sont suffisamment larges afin d'encourager une grande variété de candidats adéquats. Les critères essentiels sont une haute considération morale, l'intégrité et une expertise et une expérience professionnelles appropriées, y compris dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Le Médiateur ne peut exercer, pendant son mandat, des activités politiques, administratives ou professionnelles incompatibles avec son indépendance ou son impartialité. Le Médiateur et son personnel sont liés par des codes d'éthique autoréglementés.
10. Le mandat du Médiateur est plus long que le mandat de l'organe de nomination. Le mandat est de préférence unique, sans possibilité de réélection ; en tout cas, le mandat du Médiateur est renouvelable seulement une fois. Le mandat unique n'est, de préférence, pas inférieur à sept ans.
11. Le Médiateur peut être démis de ses fonctions uniquement conformément à une liste exhaustive de conditions claires et raisonnables définies par la loi. Ces conditions ne portent que sur les critères essentiels d'« incapacité » ou d'« incapacité d'exercer les fonctions du poste », « inconduite » ou « faute », qui doivent être interprétés étroitement. La majorité parlementaire requise pour mettre fin aux fonctions du Médiateur – par le Parlement lui-même ou par une cour sur demande du Parlement – doit être au moins égale à, et de préférence plus élevée que, celle fixée pour son élection. La procédure de révocation est publique, transparente et prévue par la loi.

12. Le mandat du Médiateur couvre la prévention et la correction des abus administratifs ainsi que la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. La compétence institutionnelle du Médiateur s'étend à l'administration publique à tous les niveaux.

Le mandat du Médiateur couvre tous les services d'intérêt général délivrés au public, qu'ils soient fournis par l'État, les municipalités, des organismes étatiques ou des organismes privés.

La compétence du Médiateur concernant le système judiciaire est limitée à garantir l'efficacité de la procédure et le fonctionnement administratif de ce système.

14. Le Médiateur ne reçoit ni ne suit d'instructions de quelque autorité que ce soit.

15. Toute personne physique ou morale, y compris les organisations non gouvernementales, doit avoir le droit d'accéder librement, sans entraves et gratuitement, au Médiateur et celui de déposer une plainte.

16. Le Médiateur doit avoir le pouvoir discrétionnaire d'enquêter, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, en tenant dûment compte des recours administratifs disponibles. Le Médiateur est habilité à demander la coopération de tout individu ou organisation susceptibles d'assister dans ses enquêtes. Le Médiateur doit avoir un accès illimité juridiquement exécutoire à tout document, base de données et matériels pertinents, y compris ceux qui pourraient par ailleurs être juridiquement privilégiés ou confidentiels. Cela inclut un accès sans entraves aux bâtiments, aux institutions et aux personnes, également à celles privées de liberté.

Le Médiateur doit avoir le pouvoir d'interroger ou de demander des explications écrites aux responsables et aux autorités, et de plus, porter une attention et une protection particulières aux lanceurs d'alerte au sein du secteur public.

17. Le Médiateur doit être habilité à adresser des recommandations particulières aux organismes relevant de leur compétence. Le Médiateur doit avoir le droit juridiquement exécutoire d'exiger des responsables et des autorités qu'ils répondent dans un délai raisonnable fixé par le Médiateur.

18. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre, au niveau national, des instruments internationaux ratifiés relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ainsi que de l'harmonisation de la législation nationale avec ces instruments, le Médiateur est habilité à présenter en public des recommandations au parlement ou à l'exécutif, notamment en vue de modifier la législation ou d'en adopter une nouvelle.

19. À la suite d'une enquête, le Médiateur doit, de préférence, disposer du pouvoir de contester la constitutionnalité de lois et de règlements ou d'actes administratifs généraux.

Le Médiateur doit de préférence pouvoir intervenir devant les organismes juridictionnels et tribunaux compétents.

L'introduction officielle d'une requête auprès du Médiateur peut avoir un effet suspensif sur les délais de saisine d'une juridiction, en vertu de la loi.

20. Le Médiateur présente au parlement un rapport des activités de son institution, au moins une fois par an. Dans son rapport, le Médiateur peut informer le parlement de l'absence de

suivi par l'administration publique. Le Médiateur doit également pouvoir se prononcer sur des questions précises, s'il l'estime opportun. Les rapports du Médiateur doivent être rendus publics. Ils doivent être dûment pris en compte par les autorités.

Cela s'applique également aux rapports rendus par le Médiateur désigné par le pouvoir exécutif.

21. Des ressources budgétaires indépendantes et suffisantes doivent être garanties à l'institution du Médiateur. La loi doit indiquer que les fonds alloués permettent au Médiateur de s'acquitter pleinement, indépendamment et effectivement de ses responsabilités et de ses fonctions. Le Médiateur doit être consulté et invité à présenter un projet de budget pour l'exercice budgétaire à venir. Le budget adopté pour l'institution ne doit pas être réduit pendant l'exercice budgétaire sauf si la réduction s'applique de manière générale aux institutions publiques. L'audit financier indépendant du budget du Médiateur ne doit tenir compte que de la légalité des procédures financières et non du choix des priorités dans l'exécution du mandat.

22. L'institution du Médiateur doit disposer de ressources humaines suffisantes et d'une structure suffisamment souple. L'institution peut comprendre un ou plusieurs Médiateurs adjoints, à désigner par le Médiateur. Le Médiateur doit être en mesure de recruter son personnel.

23. Le Médiateur, les adjoints et le personnel dirigeant doivent jouir de l'immunité de juridiction pour ce qui est de leurs activités et travaux, oraux ou écrits, menés dans l'exercice de leurs fonctions pour l'institution (immunité fonctionnelle). Cette immunité fonctionnelle perdure également après que le Médiateur, les adjoints ou le personnel dirigeant ont quitté l'institution.

24. Les États s'abstiennent de prendre toute mesure visant ou résultant à supprimer l'institution du Médiateur ou à entraver son fonctionnement efficace et protègent efficacement l'institution contre toute menace de cette nature.

25. Ces principes doivent être lus, interprétés et utilisés afin de consolider et de renforcer les pouvoirs de l'institution du Médiateur. Compte tenu des différents types, systèmes et statuts juridiques des institutions du Médiateur et de leur personnel, les États membres sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des ajustements constitutionnels et autres ajustements législatifs, afin de mettre en place des conditions adéquates qui renforcent et développent les institutions du Médiateur ainsi que leur pouvoir, leur indépendance et leur impartialité dans l'esprit et conformément aux Principes de Venise et, de ce fait, à garantir leur mise en œuvre appropriée, opportune et effective.

*118^e séance plénière
Venezia, les 15-16 mars 2019*

ALLEGATO 12 – Elenco dei Comuni convenzionati.

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2022
2	Antey-Saint-André	14.1.2014	13.1.2024
3	Aosta	29.5.2007	6.5.2022
4	Arnad	2.10.2012	1° 10.2022
5	Arvier	23.12.2008	22.12.2023
6	Avisè	3.7.2007	2.7.2022
7	Ayas	8.1.2013	7.1.2023
8	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2022
9	Bard	11.2.2010	10.2.2020
10	Bionaz	29.1.2013	28.1.2023
11	Brissogne	13.5.2009	12.5.2024
12	Brusson	24.4.2007	23.4.2022
13	Challand-Saint-Anselme	16.4.2013	15.4.2023
14	Challand-Saint-Victor	21.8.20012	20.8.2022
15	Chambave	3.1.2013	2.1.2023
16	Chamois	9.3.2010	8.3.2020
17	Champdepraz	18.5.2010	17.5.2020
18	Champorcher	8.5.2012	7.5.2022
19	Charvensod	28.6.2007	27.6.2022
20	Châtillon	6.6.2007	5.6.2022
21	Cogne	30.10.2007	15.10.2022
22	Courmayeur	3.08.2018	2.08.2023
23	Donnas	13.8.2012	12.8.2022
24	Doues	21.1.2008	20.1.2023

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
25	Émarèse	16.10.2012	15.10.2022
26	Étroubles	11.10.2007	10.10.2020
27	Fénis	28.6.2007	27.6.2022
28	Fontainemore	6.10.2009	5.10.2024
29	Gaby	29.5.2007	28.5.2022
30	Gignod	26.8.2009	25.8.2024
31	Gressan	19.10.2007	18.10.2022
32	Gressoney-La-Trinité	23.4.2013	22.4.2023
33	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2022
34	Hône	26.1.2010	25.1.2020
35	Introd	17.8.2007	16.8.2022
36	Issime	24.7.2007	23.7.2022
37	Issogne	7.8.2007	6.8.2022
38	Jovençon	11.12.2007	10.12.2022
39	La Magdeleine	17.12.2013	16.12.2023
40	La Salle	24.4.2013	23.4.2023
41	La Thuile	26.1.2010	25.1.2020
42	Lillianes	14.5.2010	13.5.2020
43	Montjovet	22.12.2009	21.12.2024
44	Morgex	6.2.2013	5.2.2023
45	Nus	16.3.2010	15.3.2020
46	Ollomont	6.8.2012	5.8.2022
47	Oyace	21.4.2017	20.4.2022
48	Perloz	9.8.2007	8.8.2022
49	Pollein	8.6.2007	7.6.2022

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
50	Pontboset	2.3.2010	1.3.2020
51	Pontey	10.7.2007	9.7.2022
52	Pont-Saint-Martin	23.2.2010	22.2.2020
53	Pré-Saint-Didier	21.5.2010	20.5.2020
54	Quart	31.5.2007	30.5.2022
55	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2023
56	Rhêmes-Saint-Georges	25.1.2011	24.1.2021
57	Roisan	2.10.2007	1.10.2022
58	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2022
59	Saint-Denis	23.2.2010	22.2.2020
60	Saint-Marcel	28.9.2010	27.9.2020
61	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2022
62	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2022
63	Saint-Pierre	13.4.2010	12.4.2020
64	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2022
65	Saint-Vincent	19.2.2013	18.2.2023
66	Sarre	14.1.2008	13.1.2023
67	Torgnon	5.5.2010	4.5.2020
68	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2022
69	Valpelline	3.7.2007	2.7.2022
70	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2022
71	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2022
72	Verrayes	25.3.2010	24.3.2020
73	Verrès	5.8.2008	4.8.2023
74	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2022

ALLEGATO 13 – Elenco delle Unités des Communes valdôtaines.

N.	Unités des Communes valdôtaines	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Valdigne – Mont-Blanc	10.7.2007	9.7.2022
2	Grand-Paradis	25.3.2008	24.3.2023
3	Grand-Combin	5.7.2007	4.7.2022
4	Mont-Émilis	24.7.2007	23.7.2022
5	Mont-Cervin	14.6.2007	13.6.2022
6	Évançon	11.2.2010	10.2.2020
7	Mont-Rose	14.3.2011	13.3.2021
8	Walser	21.8.2007	20.8.2022

ALLEGATO 14 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2018/2019*, con gli studenti dell'Istituzione di Istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès, classe V^a A dell'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing – Verrès 21 marzo 2019;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2018/2019*, con gli studenti dell'Istituzione di Istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès, classi V^c A e B dell'indirizzo Servizi socio-sanitari – Verrès 25 marzo 2019;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2018* – Aosta, 25 maggio 2019;
- Intervista di *Bobine.tv* sull'attività svolta nell'anno 2018 – Aosta, 25 maggio 2019;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* sull'attività svolta nell'anno 2018 – Aosta, 25 maggio 2019;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2019/2020* – Aosta, 3 settembre 2019;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2019/2020*, con gli studenti del Liceo scientifico e linguistico “Édouard Bérard” di Aosta, classe III^a A dell'indirizzo linguistico – Aosta, 9 ottobre 2019;
- Presentazione ai professori delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta nonché ai responsabili dell'Università valdostana per la Terza età della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2019/2020* – Aosta, 8 e 26 novembre 2019;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2018/2019*, con gli studenti dell'Istituto tecnico e professionale “Corrado Gex” di Aosta, classi IV dell'indirizzo Servizi socio-sanitari – Aosta, 20 dicembre 2019.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione al *Giorno della Memoria 2019* – Aosta, 25 gennaio 2019;
- Partecipazione alle celebrazioni del 73° anniversario dell'Autonomia, del 71° anniversario dello Statuto speciale e della Festa della Valle d'Aosta – Aosta, 24 febbraio 2019;

- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 della Sezione giurisdizionale regionale per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 28 febbraio 2019;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta – Aosta, 14 marzo 2019;
- Organizzazione del *Séminaire I.I.O.* sul tema *Travailler en réseau: expériences et perspectives d'une réalité en évolution* – Aosta, 28-29 marzo 2019;
- Partecipazione alla *Conferenza della Rete europea dei Difensori civici*, organizzata dal Mediatore europeo – Bruxelles, 8-9 aprile 2019;
- Partecipazione alla celebrazione del 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato – Aosta, 10 aprile 2019;
- Partecipazione all'evento *Il PMI DAY si racconta*, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d'Aosta – Aosta, 16 aprile 2019;
- Partecipazione alle celebrazioni della Festa della Liberazione – Aosta, 25 aprile 2019;
- Partecipazione alla Cerimonia di consegna delle decorazioni della Stella al Merito del Lavoro ai nuovi Maestri del Lavoro valdostani – Aosta, 1° maggio 2019;
- Partecipazione al *Convegno annuale di Diritto del Lavoro*, organizzato da Confindustria Valle d'Aosta e A.G.I. in collaborazione con il Foro di Aosta Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta – Aosta, 23 maggio 2019;
- Partecipazione alla celebrazione del 73° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2019;
- Partecipazione, in qualità di relatore e di Vice Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano sul tema *Quali poteri per il Garante della salute?* al convegno *Il Difensore civico come Garante del diritto alla salute: quali scenari possibili?*, organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione del Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano – Roma, 25 giugno 2019;
- Partecipazione all'Incontro inaugurale e seminario di apertura *Il punto sul procedimento amministrativo* del convegno *Verso il trentennale della legge generale sul provvedimento amministrativo*, organizzato dal Tribunale Amministrativo per la Regione Valle d'Aosta di concerto con la Presidenza e la Procura del Tribunale di Aosta, in collaborazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Ordine degli Avvocati di Aosta, con il coordinamento dell'Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia amministrativa – Aosta, 27 giugno 2019;

- Partecipazione all'Assemblea generale pubblica di Confindustria Valle d'Aosta – Aosta, 18 luglio 2019;
- Audizione del Difensore civico da parte del Consiglio comunale di Aosta – Aosta, 24 luglio 2019;
- Partecipazione all'Incontro semestrale sul tema *Il procedimento amministrativo tra modelli comparati e disciplina eurounitaria*, organizzato dal Tribunale Amministrativo per la Regione Valle d'Aosta di concerto con la Presidenza e la Procura del Tribunale di Aosta, in collaborazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Ordine degli Avvocati di Aosta, con il coordinamento dell'Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia Amministrativa – Aosta, 19 settembre 2019;
- Partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa collegiata dei Santi Pietro e Orso in occasione del 78° anniversario dell'eroica difesa del caposaldo di Culqualber e in onore della *Virgo Fidelis*, Patrona dell'Arma dei Carabinieri nonché in commemorazione dei caduti di Nassirya – Aosta, 21 novembre 2019;
- Partecipazione al convegno *Dalla Convenzione di Istanbul al Codice rosso (Legge 69/2019)*, organizzato nell'ambito delle iniziative promosse in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dall'Associazione italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori – Aosta, 25 novembre 2019;
- Partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste – Aosta, 30 novembre 2019;
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano:
 - Roma, 16 gennaio 2019;
 - Roma, 26 febbraio 2019;
 - Roma, 18 marzo 2019;
 - Milano, 14 maggio 2019;
 - Roma, 25 giugno 2019;
 - Roma, 18 settembre 2019;
 - Matera, 25-26 ottobre 2019;
 - Roma, 4 dicembre 2019.

- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento degli Organi di garanzia:
 - Roma, 11 marzo 2019;
 - Roma, 15 aprile 2019;
 - Roma, 2 luglio 2019.
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Tavolo *Gelli-Bianco*:
 - Roma, 16 luglio 2019;
 - Roma, 24 settembre 2019;
 - Roma, 5 dicembre 2019.

C – Altre attività.

Nelle more del rinnovo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, le riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del menzionato Protocollo non hanno avuto luogo.

ALLEGATO 15 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
11 ⁷²	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità di sanzione irrogata a studente
12 ⁷³	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riscontro in ordine a richiesta di riesame di sanzione
13 ⁷⁴	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all’organo di garanzia regionale in tema di sanzioni
27 ⁷⁵	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all’istituto dell’emergenza abitativa
30 ⁷⁶	Regione Comitato regionale per la gestione venatoria	Caccia e pesca	Ambiente	Legittimità di deliberazione in tema di prelievi venatori
31 ⁷⁷	Regione Comitato regionale per la gestione venatoria	Caccia e pesca	Ambiente	Chiarimenti in ordine a riforma del piano faunistico regionale
91 ⁷⁸	Regione ⁷⁹ Challand-Saint-Anselme	Urbanistica	Assetto del territorio	Criticità derivanti da modificazione al P.R.G.C.
93 ⁸⁰	Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ad attuazione di deliberazione della Giunta regionale
94 ⁸¹	Regione A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a determinazione del canone di locazione

⁷² Pratica aperta nel 2018, anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, e non ancora conclusa.

⁷³ *Idem.*

⁷⁴ Pratica aperta nel 2018 e non ancora conclusa.

⁷⁵ Pratica aperta nel 2018.

⁷⁶ *Idem.*

⁷⁷ *Idem.*

⁷⁸ *Idem.*

⁷⁹ L’intervento nei confronti della Regione è avvenuto solo a partire dal 2019.

⁸⁰ Pratica aperta nel 2018.

⁸¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
108 ⁸²	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Diniego di progetto afferente a misura “Garanzia Giovani”
109 ⁸³	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Diniego di progetto afferente a misura “Garanzia Giovani”
110 ⁸⁴	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Criticità in ordine ai controlli concernente la misura “Garanzia Giovani”
111 ⁸⁵	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Criticità in ordine ai controlli concernente la misura “Garanzia Giovani”
115 ⁸⁶	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso documentale
116 ⁸⁷	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine all’instaurazione di rapporto a tempo determinato
122	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all’estinzione del debito d’onore
123	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a istituto di assenza
124	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Presunte criticità nella condotta dell’operatore competente
125	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all’estinzione del prestito d’onore
132-133	Regione	Canoni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a procedura coattiva per il recupero di canone di concessione
136	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Asserita criticità in ordine a fermata di servizio pubblico di trasporto
192	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al ricorso avverso il giudizio della commissione medica

⁸² Pratica aperta nel 2018.

⁸³ *Idem.*

⁸⁴ *Idem.*

⁸⁵ *Idem.*

⁸⁶ *Idem.*

⁸⁷ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
205	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a requisito per la concessione della cittadinanza italiana
206	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta del personale competente
207	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a provvidenze a carattere straordinario
213	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'istituto del mobbing
214	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle modalità procedurali di seduta di organi collegiali
215	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al rispetto della riservatezza
240	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a contributi straordinari
296-297	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla cosiddetta responsabilità da contatto
298-299	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al termine di prescrizione per il recupero di somme
314	Regione	Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a mancata concessione di contributo per il pagamento affitti
315 ⁸⁸	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine al contenuto di relazione dell'Assistente sociale
316 ⁸⁹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
342	Regione Gressan	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'occupazione d'urgenza di fondo privato
343	Regione Gressan	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla prescrizione concernente riconoscimento di indennità che non ha luogo in caso di riconoscimento del debito

⁸⁸ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

⁸⁹ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
344	Regione Gressan	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'avviso <i>ad opponendum</i>
345	Regione Gressan	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al ristoro di asse- rati danni
358	Regione	Tutele e curatele	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a tutele per sog- getto in difficoltà
359	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità in ordine alla condotta dell'operatore competente
361	Regione	Ostensibilità degli atti	Trasparenza	Asserite criticità in ordine alla pubblica- zione di atti
369	Regione	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine a richiesta di re- stituzione del contributo "bon de chauf- fage"
370	Regione	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine al termine per la richiesta di restituzione del contributo "bon de chauffage"
398- 399 ⁹⁰	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine al termine pre- scritto per la verifica dell'obbligo vacci- nale di minori
400 ⁹¹	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori
401 ⁹²	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori
404- 405 ⁹³	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al rispetto del di- ritto alla riservatezza in tema di obblighi vaccinali

⁹⁰ Casi trattati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

⁹¹ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

⁹² Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

⁹³ Pratiche aperte anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
406-407 ⁹⁴	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine al termine prescritto per la verifica dell'obbligo vaccinale di minori
408 ⁹⁵	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori
409 ⁹⁶	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori
412-413 ⁹⁷	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine al rispetto del diritto alla riservatezza in tema di obblighi vaccinali
414	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ad inserimento in microcomunità
415	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine alla condotta dell'Assistente sociale competente
416 ⁹⁸	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori
417 ⁹⁹	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni

⁹⁴ Casi trattati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

⁹⁵ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

⁹⁶ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

⁹⁷ Casi trattati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

⁹⁸ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

⁹⁹ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
418 ¹⁰⁰	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Asserite criticità in ordine a richiesta di appuntamento ai fini di vaccinazione
419 ¹⁰¹	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine al diritto alla riservatezza in tema di vaccinazioni
421 ¹⁰²	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al rapporto tra norma di legge e circolare applicativa
422 ¹⁰³	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni
423 ¹⁰⁴	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Asserite criticità in ordine a richiesta di appuntamento ai fini di vaccinazione
424 ¹⁰⁵	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine al diritto alla riservatezza in tema di vaccinazioni
426 ¹⁰⁶	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla responsabilità del dirigente scolastico competente in tema di vaccinazioni
427 ¹⁰⁷	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine alle competenze delle figure mediche ai fini della normativa sulle vaccinazioni

¹⁰⁰ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁰¹ *Idem.*

¹⁰² *Idem.*

¹⁰³ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁰⁴ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁰⁵ *Idem.*

¹⁰⁶ *Idem.*

¹⁰⁷ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
428 ¹⁰⁸	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al rapporto tra norma di legge e circolare applicativa
429 ¹⁰⁹	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni
430 ¹¹⁰	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni
438 ¹¹¹	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Asserite criticità in ordine a richiesta di appuntamento ai fini di vaccinazione
439 ¹¹²	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Asserite criticità in ordine a richiesta di appuntamento ai fini di vaccinazione
440 ¹¹³	Regione (Istituzioni scolastiche) Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione Servizi sanitari	Istruzione, cultura e formazione professionale Sanità	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni
443 ¹¹⁴	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al rapporto tra norma di legge e circolare applicativa
444	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo su auto-veicolo

¹⁰⁸ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁰⁹ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹¹⁰ *Idem.*

¹¹¹ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹¹² *Idem.*

¹¹³ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹¹⁴ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
448	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a reperimento di alloggio
449	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
450	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a provvidenze per soggetti in stato di disagio
452	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai lavori socialmente utili (L.U.S.)
473 ¹¹⁵	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'efficacia di circolare
474 ¹¹⁶	Regione (Istituzioni scolastiche)	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla titolarità in tema di accesso documentale
475 ¹¹⁷	Regione (Istituzioni scolastiche)	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso diniego al diritto di accesso
493 ¹¹⁸	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine a criteri di valutazione
494	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a recupero di somme erogate
501	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine ai rapporti con l'Assistente sociale competente
506	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a contributi di carattere straordinario
507	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'accesso a Struttura assistenziale
509-579	Regione	Caccia e pesca	Ambiente	Chiarimenti in ordine alla costituzione di squadra di caccia
582	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rateizzazione di tributo
583	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti prescritti per la circolazione di autoveicolo

¹¹⁵ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹¹⁶ *Idem.*

¹¹⁷ *Idem.*

¹¹⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
588	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ai requisiti per la partecipazione a concorso per docenti
589	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ai requisiti per la partecipazione a concorso per docenti
592-593	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela
594-595	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al rapporto tra graduatorie derivanti da differenti forme di reclutamento
596-597	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota del Difensore civico
605	Regione	Inquinamento acustico	Ambiente	Chiarimenti in ordine alla competenza del Corpo Forestale Valdostano
616	Regione	Servizi sanitari	Sanità	Mancato riscontro a nota inoltrata da privato
618	Regione	Servizi sanitari	Sanità	Rimedi esperibili in ordine a mancato riscontro di nota di privato
622 ¹¹⁹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine alla condotta dell'Assistente sociale competente
627	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'istituto della compensazione di debiti e crediti
628	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla decadenza da provvidenza economica
629 ¹²⁰	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a pubblicazione di documento nel registro elettronico
630 ¹²¹	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a rettificazione di documento

¹¹⁹ Caso trattato in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹²⁰ *Idem.*

¹²¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
631 ¹²²	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla rimozione di documento in registro elettronico
632 ¹²³	Regione (Istituzioni scolastiche)	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla legittimazione all'accesso documentale
640	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Asserite criticità in ordine all'erogazione di indennità a titolo di occupazione temporanea di fondi
641	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Asserite criticità in ordine alla determinazione di indennità a titolo di occupazione temporanea di fondi
646-647 ¹²⁴	Regione (Istituzioni scolastiche)	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'esecuzione della determinazione del Difensore civico a seguito di riesame di diniego di accesso
649	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al cosiddetto prestito d'onore
650	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a contributo straordinario
651	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per il riconoscimento dell'invalidità
666	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a provvidenze economiche per soggetti in difficoltà
667	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
668	Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai requisiti per accedere all'edilizia popolare
669	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a validità di patente di guida
680	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a visita medica collegiale
681	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto del <i>mobbing</i>
682	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della dispensa dal servizio

¹²² Caso trattato in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹²³ *Idem.*

¹²⁴ Casi trattati in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
687	Regione	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla rottamazione di veicolo
699	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai requisiti per la partecipazione a selezione di personale
701	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al comparto unico regionale
702	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autocertificazione
703	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle disposizioni concernenti il personale assegnato alle Istituzioni scolastiche
752	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a motivazione di atto di diniego
768	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a requisito per conferimento di incarico dirigenziale
769	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a procedimento di valutazione
772	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Asserita criticità in ordine a servizio di trasporto pubblico per disabili
779 ¹²⁵	Regione	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine ad assistenza per studenti disabili
825	Regione	Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine a erogazione di mutuo regionale
826	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
827	Regione	Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
857	Regione	Provvidenze economiche	Attività economiche	Chiarimenti in ordine a recupero di somma a titolo di incentivo ad attività commerciale
858	Regione	Provvidenze economiche	Attività economiche	Chiarimenti in ordine a sanzione relativa ad incentivo ad attività commerciale
883	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa

¹²⁵ Caso trattato in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
900	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
937 ¹²⁶	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla continuità didattica
973	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a conferimento di incarico di supplenza
974	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a pubblicazione di atti concernenti incarichi di supplenza
982-1169	Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine al monitoraggio della misura dei canoni
1170	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a rinuncia a servizio sociale
1171	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità in ordine alla condotta dell'Assistente sociale di riferimento
1179-1180	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancata esecuzione di disposizioni contrattuali
1181-1182	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
1183-1187	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancata esecuzione di disposizioni contrattuali
1189	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla concessione della cittadinanza italiana
1190	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Asserita criticità in ordine a modalità di assistenza di soggetto disabile
1191	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Asserita criticità in ordine a servizio di supporto a disabile
1192	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Asserita criticità in ordine a progetto assistenziale
1215	Regione Monterosa Ski S.p.A.	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a diritto di servitù

¹²⁶ Caso trattato in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1221 127	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a misure di aiuto per soggetti in stato di disagio
1236 128	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a progetto assistenziale
1242 129	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine a erogazione di contributo
1244	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al riconoscimento di servizi prestati
1248	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al ricorso straordinario al Capo dello Stato
1280-1281	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto del concorso pubblico
1286-1287	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto della pianta organica
1290	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai presupposti dell'invalidità civile
1291	Regione	Imprese	Attività economiche	Chiarimenti in ordine a questione relativa ad impresa
1292 130	Regione	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a intervento su bene pubblico
1293	Regione	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a danni asseritamente subiti
1297	Regione	Imprese	Attività economiche	Chiarimenti in ordine a procedura concorsuale
1306	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a requisito per chiamata pubblica
1311	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a decadenza dall'emergenza abitativa
1322	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a recupero di imposta di bollo (tassa automobilistica)

¹²⁷ Pratica non ancora conclusa.

¹²⁸ Pratica non ancora conclusa.

¹²⁹ *Idem.*

¹³⁰ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1323	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'efficacia della dichiarazione di perdita di possesso
1324	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definitività di provvedimento amministrativo
1325	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta del personale competente
1326	Regione	Energia	Attività economiche	Asserite criticità in ordine all'erogazione del beneficio "bon de chauffage"
1333 ¹³¹	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine a mancata erogazione di provvidenza economica
1334	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a condotta dell'Assistente sociale di riferimento
1341	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla procedura di aggravamento dell'invalidità
1344	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ad inserimento in Struttura
1346	Regione	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Chiarimenti in ordine a sanzione irrogata concernente la custodia di animale
1360	Regione	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a requisito per l'ottenimento di beneficio assistenziale
1418 ¹³²	Regione	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a versamento di diritti di istruttoria
1425 ¹³³	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla determinazione dei costi per ospitalità assistenziale
1428	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a servizio di assistenza per reperimento di alloggio sul libero mercato

¹³¹ Pratica non ancora conclusa.

¹³² *Idem.*

¹³³ *Idem.*

ALLEGATO 16 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
30 ¹³⁴	Comitato regionale per la gestione venatoria Regione	Caccia e pesca	Ambiente	Legittimità di deliberazione in tema di prelievi venatori
31 ¹³⁵	Comitato regionale per la gestione venatoria Regione	Caccia e pesca	Ambiente	Chiarimenti in ordine a riforma del piano faunistico regionale
32 ¹³⁶	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a trasmissione dell'attestazione I.S.E.
33 ¹³⁷	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo del canone di alloggio popolare
34 ¹³⁸	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a posta di spesa condominiale
35 ¹³⁹	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Mancata trasmissione di dettaglio delle spese condominiali
37 ¹⁴⁰	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla parametrizzazione di canone di alloggio popolare in base all'I.S.E.
38 ¹⁴¹	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo del canone di alloggio popolare
40-89 ¹⁴²	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla parametrizzazione di canone di alloggio popolare in base all'I.S.E.

¹³⁴ Pratica aperta nel 2018.

¹³⁵ *Idem.*

¹³⁶ *Idem.*

¹³⁷ *Idem.*

¹³⁸ *Idem.*

¹³⁹ Pratica aperta nel 2018 e non ancora conclusa.

¹⁴⁰ Pratica aperta nel 2018.

¹⁴¹ *Idem.*

¹⁴² Pratiche aperte nel 2018.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
92 ¹⁴³	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine a determinazione del canone
94 ¹⁴⁴	A.R.E.R. Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a determinazione del canone di locazione
95-97 ¹⁴⁵	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Mancata trasmissione di dettaglio di spese condominiali
98-100 ¹⁴⁶	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Addebito di spese di amministrazione asseritamente non dovute
101-103 ¹⁴⁷	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a pulizia di piazzale
104-106 ¹⁴⁸	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserito diniego in ordine a posizionamento di ausilio di sicurezza
193	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla misura di canone locativo
197	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'aumento delle spese condominiali
198	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla quota per spesa di ascensore
199	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla ripartizione delle spese per acqua potabile
200	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità concernenti lo stato dell'immobile
201	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a modificazione di regolamento di stabile

¹⁴³ Pratica aperta nel 2018 e non ancora conclusa.

¹⁴⁴ Pratica aperta nel 2018.

¹⁴⁵ Pratiche aperte nel 2018.

¹⁴⁶ *Idem.*

¹⁴⁷ *Idem.*

¹⁴⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
216	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'accesso ad alloggio popolare
219	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al resoconto delle spese condominiali
220	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'imputazione di spese all'assegnatario
286	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a deposito cauzionale
304	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a richiesta di trasferimento in altro alloggio
305	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità nella condotta dell'operatore competente
341	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al riparto delle spese di manutenzione
431	Agenzia regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a procedimento di cancellazione dall'Albo del Segretari comunali
432	Agenzia regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a procedimento di cancellazione dall'Albo del Segretari comunali
433	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine ad assegnazione di alloggio popolare
434	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine allo stato di alloggio popolare
435	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a morosità nel pagamento dei canoni
436	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a cambio di alloggio popolare

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
611	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine alle condizioni dell'alloggio assegnato
613	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a riscaldamento a causa delle condizioni dell'alloggio
614	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a disdetta di contratto di locazione
711	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare
892	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità dell'alloggio occupato
899	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine all'alloggio assegnato
921-922	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a manutenzione di parti comuni
923-924	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a servizio di pulizia
925-926	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine al consumo di acqua potabile
927	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a calorifero
952	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine all'accollo di spese inerenti l'alloggio assegnato
953	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a rapporto di vicinato
954	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a richiesta di documentazione
955	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a manutenzione di parte comune

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
980	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a graduatoria per assegnazione di alloggio popolare
1202	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla determinazione del canone di locazione
1203	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'I.S.E.
1204	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a cambio di alloggio
1205	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle spese condominiali
1215	Monterosa Ski S.p.A. Regione	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a diritto di servitù
1296	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a malfunzionamento di sistema di riscaldamento
1308	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a procedimento di assegnazione di alloggio popolare
1390 ¹⁴⁹	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine alle condizioni di alloggio popolare
1391 ¹⁵⁰	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a pertinenza di alloggio popolare
1419 ¹⁵¹	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al rilascio di alloggio popolare
1420	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto della cauzione
1423	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Rapporti privatistici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla costruzione dell'indicatore I.S.E.E.

¹⁴⁹ Pratica non ancora conclusa.

¹⁵⁰ *Idem.*

¹⁵¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1424	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Rapporti privatistici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rateizzazione di somme richieste
1427	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai requisiti per accedere all'emergenza abitativa
1429	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a posizionamento in graduatoria per assegnazione di alloggio popolare
1438 ¹⁵²	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine a cambio di alloggio popolare

¹⁵² Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 17 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
6 ¹⁵³	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Richiesta di pagamento di costo di degenza ospedaliera
26 ¹⁵⁴	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancata erogazione di somma a titolo di componente accessoria della retribuzione
36 ¹⁵⁵	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserita inappropriata di prestazioni sanitarie
107 ¹⁵⁶	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancato riscontro a note del cittadino
112 ¹⁵⁷	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Presunte criticità in ordine ad affidamento di animale
113	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ad assegnazione a comunità terapeutica
114	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Mancato riscontro a nota inviata da cittadino
120	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a richiesta di rateizzazione di debito contratto
121	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla misura di quantificazione di debito
144	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità in ordine a procedura di selezione
146	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all’istituto dell’autotutela
147	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a motivo di mera irregolarità di procedura di selezione
148	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Modalità di esercizio del diritto d’accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla situazione legittimante il diritto di accesso documentale
149	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ad affidamento di animali da affezione
208	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all’imputabilità soggettiva di debito con l’Ente

¹⁵³ Pratica aperta nel 2018 e non ancora conclusa.

¹⁵⁴ Pratica aperta nel 2018.

¹⁵⁵ *Idem.*

¹⁵⁶ *Idem.*

¹⁵⁷ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
210	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a rateizzazione di importo dovuto
211	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all'obbligo di recupero di credito
212	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all'aumento del debito in caso di mancato pagamento di importo dovuto
317	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al periodo di prova
318	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla mobilità d'ufficio
372	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all'istituto della mobilità d'ufficio
398-399 ¹⁵⁸	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al termine prescritto per la verifica dell'obbligo vaccinale di minori
400 ¹⁵⁹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori
401 ¹⁶⁰	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori
406-407 ¹⁶¹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al termine prescritto per la verifica dell'obbligo vaccinale di minori
408 ¹⁶²	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori

¹⁵⁸ Casi trattati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁵⁹ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁶⁰ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁶¹ Casi trattati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁶² Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
409 ¹⁶³	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori
412-413 ¹⁶⁴	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al rispetto del diritto alla riservatezza in tema di obblighi vaccinali
416 ¹⁶⁵	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale di minori
417 ¹⁶⁶	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni
418 ¹⁶⁷	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine a richiesta di appuntamento ai fini di vaccinazione
419 ¹⁶⁸	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al diritto alla riservatezza in tema di vaccinazioni
420 ¹⁶⁹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle competenze del medico di medicina generale
422 ¹⁷⁰	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni

¹⁶³ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁶⁴ Casi trattati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁶⁵ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁶⁶ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁶⁷ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁶⁸ *Idem.*

¹⁶⁹ *Idem.*

¹⁷⁰ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
423 ¹⁷¹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine a richiesta di appuntamento ai fini di vaccinazione
424 ¹⁷²	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine al diritto alla riservatezza in tema di vaccinazioni
425 ¹⁷³	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle competenze del medico di medicina generale
427 ¹⁷⁴	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle competenze delle figure mediche ai fini della normativa sulle vaccinazioni
429 ¹⁷⁵	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni
430 ¹⁷⁶	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni
438 ¹⁷⁷	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine a richiesta di appuntamento ai fini di vaccinazione
439 ¹⁷⁸	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine a richiesta di appuntamento ai fini di vaccinazione

¹⁷¹ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁷² *Idem.*

¹⁷³ *Idem.*

¹⁷⁴ *Idem.*

¹⁷⁵ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁷⁶ *Idem.*

¹⁷⁷ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁷⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
440 ¹⁷⁹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Servizi sanitari Istruzione	Sanità Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine a sospensione di minore dall'Istituzione scolastica per motivi di vaccinazioni
441 ¹⁸⁰	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a comunicazione dell'Azienda ai genitori
442 ¹⁸¹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine ad informazioni sanitarie
508	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle spese sanitarie e assistenziali per soggetti affetti da patologia "Alzheimer"
581	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a procedimento di selezione per incarico dirigenziale
602	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla competenza dell'Ente in tema di igiene
609	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a avviso di mobilità
610	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a categoria contrattuale e alle mansioni correlate
615	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Mancato riscontro a nota inoltrata da privato
617	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Rimedi esperibili in ordine a mancato riscontro di nota di privato
633	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità concernenti l'esenzione dal ticket
634	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità concernenti servizio di rieducazione
636	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ad avviso per il conferimento di incarico dirigenziale
637	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
643	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a recupero di somme a titolo di prestazioni sanitarie
644	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a rateizzazione di somme richieste a titolo di prestazioni sanitarie

¹⁷⁹ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁸⁰ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

¹⁸¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
645	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine al termine di prescrizione riguardo a recupero di somme a titolo di prestazioni sanitarie
648	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a recupero di somma a titolo di prestazioni sanitarie
653	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta del personale competente
657 ¹⁸²	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a recupero di somme a titolo di prestazioni sanitarie
670	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a composizione di commissione esaminatrice
678	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a condotta di personale
704	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle disposizioni concernenti il personale assegnato all'Azienda U.S.L.
708	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine a procedura di esenzione da ticket
709	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità nella condotta del personale competente
712	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai requisiti per ottenere la tessera sanitaria
713	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle conseguenze dell'assenza di tessera sanitaria
714	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità in ordine a visita collegiale di idoneità lavorativa
717	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta del personale competente
756	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a procedura di mobilità
757	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a sostituzione di personale
758	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro a nota di privato
764	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Mancata comunicazione esito selezione

¹⁸² Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
765	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine a situazione lavorativa
766	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'esercizio del diritto di accesso
824	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'istanza di diritto di accesso documentale
834	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili in caso di diniego di accesso documentale
835	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Assistenza nella redazione di istanza di accesso documentale
847	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a incarico dirigenziale
848	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'istanza di diritto di accesso documentale
859	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a recupero di somma a titolo di ticket
920	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ad opposizione a dimissioni
928	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale
929	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro
930	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle competenze del sanitario ex decreto legislativo 81/2008
931	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai criteri concernenti l'ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale
932	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'idoneità lavorativa
936 ¹⁸³	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ad istituto di assenza retribuito
961	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine al contenuto di certificazione medica

¹⁸³ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
962	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine a somministrazione di presidio medico
968	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine alla prescrizione di presidio sanitario
969	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Asserite criticità in ordine al comportamento dell'operatore competente
1178	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a rapporto di colleganza
1206	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a debenza di prestazioni sanitarie
1207	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a prescrizioni di esami
1218	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ad opposizione a dimissioni
1237	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Presunte criticità in ordine alla condotta del personale competente
1239	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al potere organizzativo datoriale
1240	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle modalità di inoltro di nota al datore di lavoro
1241	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza nella redazione di nota da inoltrare al datore di lavoro
1266	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al rapporto fiduciario tra datore e lavoratore
1267	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al procedimento disciplinare
1268	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza nella redazione di nota all'Ente
1269	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a mobilità
1270	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto delle dimissioni
1301	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Criticità in ordine a convenzione stipulata
1361	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine al servizio di rieducazione
1389	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a congedo parentale

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1426	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai costi afferenti a soggetti affetti da patologia "Alzheimer"

ALLEGATO 18 – Comuni valdostani convenzionati.

1 – Comune di Allein

Nessun caso

2 – Comune di Antey-Saint-André

Nessun caso

3 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ¹⁸⁴	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità derivanti da consumo anomalo di acqua potabile
5 ¹⁸⁵	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità derivanti da consumo anomalo di acqua potabile
39 ¹⁸⁶	Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad asserito danno da caduta su sito comunale
90 ¹⁸⁷	Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Criticità in ordine all'esercizio del diritto di accesso
137	Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a richiesta di risarcimento di danni subiti per incidente occorso su marciapiede
138	Aosta	Danni	Ordinamento	Mancato riscontro in ordine a richiesta di risarcimento di danni subiti
140	Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Criticità in ordine all'esercizio del diritto di accesso

¹⁸⁴ Pratica aperta nel 2017.

¹⁸⁵ Pratica aperta nel 2018.

¹⁸⁶ *Idem.*

¹⁸⁷ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
184	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al procedimento di residenza
186	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti sul regime I.M.U. e T.A.S.I. del contratto di comodato
251	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a documentazione afferente a nucleo familiare
252	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla validità di prassi amministrativa
253	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al silenzio-assenso
300	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a versamento tardivo di importo dovuto per permesso Z.T.L.
301	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a rimborso di importo versato a titolo di permesso Z.T.L.
302	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità nella condotta dell'operatore competente
303	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per la notifica di atto di irrogazione di sanzione amministrativa
319	Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale
320	Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di riesame di diniego di accesso
321	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al permesso di costruire
329	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al pagamento in misura ridotta di sanzione irrogata per violazione al Codice della Strada
330	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla procedura sanzionatoria per violazione al Codice della Strada
350	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità derivanti da consumo asseritamente anomalo di acqua potabile
351	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla prescrizione di credito per consumo di acqua potabile

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
373	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Asserite criticità in ordine ad irrogazione di sanzione per violazione al Codice della Strada
466	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad imponibilità ai fini dell'imposta di pubblicità
467	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al calcolo ai fini dell'imposta di pubblicità
468	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a parametro previsto ai fini dell'imposta di pubblicità
472	Aosta	Residenza	Ordinamento	Asserite criticità in ordine a concessione della residenza
479	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a mancato pagamento di sanzione amministrativa
480	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine di prescrizione riguardo a richiesta di rimborso di somma pagata
502-505	Aosta	Residenza	Ordinamento	Asserite criticità in ordine alla concessione della residenza
580	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Assistenza nella redazione di istanza di rimborso
599	Aosta	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Mancata ottemperanza alla determinazione del Difensore civico in sede di riesame di diniego di accesso
600	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Asserite criticità in ordine al contenuto di documento di riconoscimento
612	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al contenuto di contratto preliminare
674	Aosta	Beni pubblici	Ordinamento	Asserite criticità in ordine a stato manutentivo di area verde
675	Aosta	Beni pubblici	Ordinamento	Asserita condizione di disagio conseguente a carente manutenzione di area verde
679	Aosta	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a diritto di superficie
707	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità derivanti da consumo asseritamente anomalo di acqua potabile
710	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
718	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Mancata restituzione di somma oggetto di istanza di rimborso
759	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a sanzione amministrativa pecuniaria
760	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del pagamento in misura ridotta, relativamente a sanzione amministrativa pecuniaria
763	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni
806	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Assistenza nella redazione di memoria difensiva relativamente a verbali notificati
830	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle modalità di reclutamento del personale
831	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla potestà organizzativa dell'Ente
832	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
860	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla natura della tassa rifiuti
861	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla composizione della tassa rifiuti
862	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a sanzione amministrativa irrogata
863	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a pagamento in misura ridotta di sanzione amministrativa
864	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente
865	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rateizzazione di sanzione amministrativa
884	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'accesso ad alloggio popolare
893	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Asserito ritardo in ordine ad assegnazione di alloggio popolare
896	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime ai fini I.V.A. della tassa rifiuti

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
897	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine prescrizione per presentare istanza di rimborso ai fini della tassa rifiuti
898	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'efficacia di pronuncia giurisdizionale
901	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'agibilità di immobile
963	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a categoria contrattuale
970 ¹⁸⁸	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Criticità in ordine a fatture concernenti l'erogazione dell'acqua potabile
971	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine di prescrizione concernente l'emissione di fatture per l'erogazione dell'acqua potabile
972	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a sospensione di misure coattive concernenti l'erogazione dell'acqua potabile
979	Aosta	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine ad assistenza di persona disabile
1198	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine allo stato di famiglia
1233	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a rilascio di immobile in emergenza abitativa
1234	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla sottoscrizione di documento comunale
1271 ¹⁸⁹	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine a richiesta di rateizzazione di somma dovuta
1272	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla voltura di utenza
1273	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
1274	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio-assenso

¹⁸⁸ Pratica non ancora conclusa.

¹⁸⁹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1302	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al calcolo I.S.E.E.
1304	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a eventuale rimborso di somma asseritamente indebita
1305	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)
1307	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a mancata assegnazione di alloggio popolare
1310	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente
1335	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità in ordine ad assegnazione di alloggio
1336	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a condotta del personale competente
1412	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a sanzioni relative al transito in zona a traffico limitato (Z.T.L.)
1413 ¹⁹⁰	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al cumulo giuridico in tema di sanzioni amministrative
1415-1416	Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
1417 ¹⁹¹	Aosta	Commercio	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alla competenza nell'adozione di atto amministrativo

4 – Comune di Arnad

Nessun caso

¹⁹⁰ Pratica non ancora conclusa.

¹⁹¹ *Idem.*

5 – Comune di Arvier

Nessun caso

6 – Comune di Avise

Nessun caso

7 – Comune di Ayas

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1313 192	Ayas	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Richiesta di rimborso di provvidenza economica

8 – Comune di Aymavilles

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
933	Aymavilles	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a contratto di locazione
934	Aymavilles	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle addizioni in rapporto di locazione
935	Aymavilles	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a clausola contrattuale

9 – Comune di Bard

Nessun caso

¹⁹² Pratica non ancora conclusa.

10 – Comune di Bionaz

Nessun caso

11 – Comune di Brissogne

Nessun caso

12 – Comune di Brusson

Nessun caso

13 – Comune di Challand-Saint-Anselme

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
91 ¹⁹³	Challand-Saint-Anselme Regione ¹⁹⁴	Urbanistica	Assetto del territorio	Criticità derivanti da modificazione al P.R.G.C.
126	Challand-Saint-Anselme	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle osservazioni a variante a P.R.G.C.
127	Challand-Saint-Anselme	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità di norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.R.G.C.
128	Challand-Saint-Anselme	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'imposizione di area edificabile ai fini I.M.U.

14 – Comune di Challand-Saint-Victor

Nessun caso

¹⁹³ Pratica aperta nel 2018.

¹⁹⁴ L'intervento nei confronti della Regione è avvenuto solo a partire dal 2019.

15 – Comune di Chambave

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
904	Chambave	Inquinamento acustico	Ambiente	Criticità derivanti dal rumore causato da area sportiva in luogo adiacente all'abitazione

16 – Comune di Chamois

Nessun caso

17 – Comune di Champdepraz

Nessun caso

18 – Comune di Champorcher

Nessun caso

19 – Comune di Charvensod

Nessun caso

20 – Comune di Châtillon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
3 ¹⁹⁵	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a regolarità di immobile costruito anteriormente alla “legge ponte” del 1967

¹⁹⁵ Pratica aperta nel 2018 e non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
4 ¹⁹⁶	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla necessità di titolo abilitativo relativamente ad immobile asseritamente precario
9 ¹⁹⁷	Châtillon	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a ristoro di eventuali danni subiti da asserita cattiva manutenzione di strada comunale
10 ¹⁹⁸	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al calcolo della volumetria relativamente a manufatto precario
362	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a contestato abuso edilizio
604	Châtillon	Inquinamento acustico	Ambiente	Criticità derivanti dal rumore causato da animale
838	Châtillon	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a effetti di ordinanza ripristinatoria
1208	Châtillon	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al procedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente
1209	Châtillon	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ad istanza di accesso documentale

21 – Comune di Cogne

Nessun caso

22 – Comune di Courmayeur

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
28 ¹⁹⁹	Courmayeur ²⁰⁰	Residenza	Ordinamento	Criticità in ordine a eventuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione

¹⁹⁶ Pratica aperta nel 2018 e non ancora conclusa.

¹⁹⁷ *Idem.*

¹⁹⁸ *Idem.*

¹⁹⁹ *Idem.*

²⁰⁰ Caso esposto anteriormente alla sottoscrizione della convenzione, ma trattato a convenzione sottoscritta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
719-723 ²⁰¹	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al calcolo dell'importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
724-728 ²⁰²	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di accettazione di importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
729-733	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto della delega
739-743 ²⁰³	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al principio di buona fede nei rapporti contrattuali
771	Courmayeur	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso civico
794-796 ²⁰⁴	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al calcolo dell'importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
797-799 ²⁰⁵	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di accettazione di importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
803-805 ²⁰⁶	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al principio di buona fede nei rapporti contrattuali
849-850 ²⁰⁷	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al calcolo dell'importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
851-852 ²⁰⁸	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di accettazione di importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
855-856 ²⁰⁹	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al principio di buona fede nei rapporti contrattuali

²⁰¹ Pratiche non ancora concluse.

²⁰² *Idem.*

²⁰³ *Idem.*

²⁰⁴ *Idem.*

²⁰⁵ *Idem.*

²⁰⁶ *Idem.*

²⁰⁷ *Idem.*

²⁰⁸ *Idem.*

²⁰⁹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
867-870 ²¹⁰	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al calcolo dell'importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
871-874 ²¹¹	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di accettazione di importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
879-882 ²¹²	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al principio di buona fede nei rapporti contrattuali
905 ²¹³	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al calcolo dell'importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
906 ²¹⁴	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di accettazione di importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
908 ²¹⁵	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al principio di buona fede nei rapporti contrattuali
912-913 ²¹⁶	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al calcolo dell'importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
914-915 ²¹⁷	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di accettazione di importo dovuto afferente a trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
918-919 ²¹⁸	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al principio di buona fede nei rapporti contrattuali
1249-1265	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
1392-1396	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio-assenso

²¹⁰ Pratiche non ancora concluse.

²¹¹ *Idem.*

²¹² *Idem.*

²¹³ Pratica non ancora conclusa.

²¹⁴ *Idem.*

²¹⁵ *Idem.*

²¹⁶ Pratiche non ancora concluse.

²¹⁷ *Idem.*

²¹⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1397-1401	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota
1402-1406	Courmayeur	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla responsabilità per eventuali danni a bene comunale

23 – Comune di Donnas

Nessun caso

24 – Comune di Doues

Nessun caso

25 – Comune di Émarèse

Nessun caso

26 – Comune di Étroubles

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
327	Étroubles	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al contenuto dei registri anagrafici
328	Étroubles	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla pubblicità dei registri anagrafici

27 – Comune di Fénis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
29 ²¹⁹	Fénis	Danni	Ordinamento	Asserite criticità derivanti da esondazione di acqua fognaria
131	Fénis	Inquinamento acustico	Ambiente	Asserita rumorosità di tombino posto su sedime stradale
134-135	Fénis	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine prescrizione in materia di danni
1362-1363 ²²⁰	Fénis	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a concessione edilizia in sanatoria
1364-1365	Fénis	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a passo carraio
1366-1367	Fénis	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine a classificazione di una strada

28 – Comune di Fontainemore

Nessun caso

29 – Comune di Gaby

Nessun caso

30 – Comune di Gignod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ²²¹	Gignod	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità di diffida per esecuzione di opera in parziale difformità rispetto alla S.C.I.A. presentata

²¹⁹ Pratica aperta nel 2018.

²²⁰ Pratiche non ancora concluse.

²²¹ Pratica aperta nel 2017 e non ancora conclusa.

31 – Comune di Gressan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
118	Gressan	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale di proprietà destinate ad uso diverso dall'abitazione
119	Gressan	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine di decadenza per il recupero di tributi locali
287	Gressan	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'istituto della S.C.I.A.
342	Gressan Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'occupazione d'urgenza di fondo privato
343	Gressan Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla prescrizione concernente riconoscimento di indennità che non ha luogo in caso di riconoscimento del debito
344	Gressan Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'avviso <i>ad opponendum</i>
345	Gressan Regione	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al ristoro di asse- riti danni
911 ²²²	Gressan	Espropriazioni	Assetto del territorio	Asserite criticità nell'ambito di procedi- mento espropriativo
1294 ²²³	Gressan	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserite criticità su strada regionale
1295	Gressan	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Chiarimenti in ordine alla fattispecie del- le immissioni
1430	Gressan	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'istituto della discrezionalità tecnica
1433	Gressan	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla legittimazione in tema di opposizione a procedura e- spropriativa
1434	Gressan	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad eventuale ripri- stino dello <i>status quo ante</i> rispetto ad o- pera pubblica

²²² Pratica non ancora conclusa.²²³ *Idem.*

32 – Comune di Gressoney-La-Trinité

Nessun caso

33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

Nessun caso

34 – Comune di Hône

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
812-813	Hône	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al trattamento tributario ai fini I.M.U. di terreno edificabile

35 – Comune di Introd

Nessun caso

36 – Comune di Issime

Nessun caso

37 – Comune di Issogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
587	Issogne	Procedura di divorzio	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla procedura di divorzio
672	Issogne	Beni pubblici	Ordinamento	Asserite criticità in ordine ad utilizzo di bene pubblico

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
673	Issogne	Organi di Governo	Ordinamento	Asserite criticità in ordine a condotta di organo di governo

38 – Comune di Jovençon

Nessun caso

39 – Comune di La Magdeleine

Nessun caso

40 – Comune di La Salle

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
141	La Salle	Rapporti privatistici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al rispetto della distanza prescritta in caso di costruzione di manufatto comunale
142	La Salle	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserite criticità in ordine alla modificazione della viabilità per costruzione di manufatto comunale
143	La Salle	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle conseguenze del mancato rispetto di distanza tra manufatti
456	La Salle	Rapporti privatistici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota di privato
638	La Salle	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine agli effetti di collaudo di opera
697	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale
698	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di riesame di diniego su istanza di accesso documentale

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1193	La Salle	Beni pubblici	Ordinamento	Presunta criticità in ordine a uso pubblico di strada
1194	La Salle	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla natura pubblica di una strada
1195	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine a posizione legittimante il diritto di accesso documentale
1196	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso civico
1219	La Salle	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad interpretazione autentica

41 – Comune di La Thuile

Nessun caso

42 – Comune di Lillianes

Nessun caso

43 – Comune di Montjovet

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
353	Montjovet	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a sanzione irrogata in materia di rifiuti
354	Montjovet	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto del pagamento in misura ridotta di sanzione amministrativa
355	Montjovet	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad ordinanza di irrogazione di sanzioni amministrative

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
356	Montjovet	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela
357	Montjovet	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso ordinanza di irrogazione di sanzione amministrativa

44 – Comune di Morgex

Nessun caso

45 – Comune di Nus

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1230 224	Nus	Edilizia	Assetto del territorio	Asserite criticità in ordine ad istanza di carattere edilizio
1231	Nus	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ad istanza di accesso documentale, con riferimento ad atto di pianificazione
1238	Nus	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine a onere a carico del cittadino nell'ambito di ricorso al Difensore civico

46 – Comune di Ollomont

Nessun caso

²²⁴ Pratica non ancora conclusa.

47 – Comune di Oyace

Nessun caso

48 – Comune di Perloz

Nessun caso

49 – Comune di Pollein

Nessun caso

50 – Comune di Pontboset

Nessun caso

51 – Comune di Pontey

Nessun caso

52 – Comune di Pont-Saint-Martin

Nessun caso

53 – Comune di Pré-Saint-Didier

Nessun caso

54 – Comune di Quart

Nessun caso

55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Nessun caso

56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges

Nessun caso

57 – Comune di Roisan

Nessun caso

58 – Comune di Saint-Christophe

Nessun caso

59 – Comune di Saint-Denis

Nessun caso

60 – Comune di Saint-Marcel

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1381 225	Saint-Marcel	Beni pubblici	Ordinamento	Asserite criticità derivanti da mancata manutenzione di strada
1382 226	Saint-Marcel	Servizi pubblici	Ordinamento	Asserite criticità derivanti da attività di sgombero neve
1383	Saint-Marcel	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico

61 – Comune di Saint-Nicolas

Nessun caso

62 – Comune di Saint-Oyen

Nessun caso

63 – Comune di Saint-Pierre

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
866	Saint-Pierre	Servizi pubblici	Ordinamento	Asserite criticità in ordine a erogazione di servizio pubblico

64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

Nessun caso

²²⁵ Pratica non ancora conclusa.

²²⁶ *Idem.*

65 – Comune di Saint-Vincent

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
7 ²²⁷	Saint-Vincent	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla proprietà di fondo adibito a servizio della collettività
8 ²²⁸	Saint-Vincent	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'imposizione ai fini I.C.I. e I.M.U. di fondo soggetto a vincolo

66 – Comune di Sarre

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
290	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a concessione edilizia
346	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai requisiti di validità di concessione edilizia
347	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle conseguenze della mancata esecuzione nei termini di lavori concessionati
348	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla prescrizione in materia di abusi edilizi
457	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad inizio e fine lavori
458	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla imprescrittibilità degli abusi edilizi
459	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla prova dell'ultimazione di lavoro edilizio
460	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine agli effetti sanzionatori rispetto ad abuso edilizio
461	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle caratteristiche di locale di ricovero attrezzi
715	Sarre	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla responsabilità in caso di abuso edilizio

²²⁷ Pratica aperta nel 2018.

²²⁸ *Idem.*

67 – Comune di Torgnon

Nessun caso

68 – Comune di Valgrisenche

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1298	Valgrisenche	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al diritto d'autore
1300	Valgrisenche	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine prescrizione in tema di diritto d'autore

69 – Comune di Valpelline

Nessun caso

70 – Comune di Valsavarenche

Nessun caso

71 – Comune di Valtournenche

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
337	Valtournenche	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a posizionamento di dehors
339	Valtournenche	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla natura di strada pubblica
340	Valtournenche	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale
367	Valtournenche	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a presunto abuso edilizio

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
390	Valtournenche	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine a modalità di presentazione di richiesta di accesso a documentazione amministrativa
391	Valtournenche	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale
454	Valtournenche	Edilizia	Assetto del territorio	Assistenza in ordine a nota concernente responsabilità di privato
481	Valtournenche	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'istituto della sospensione di provvedimento esecutivo

72 – Comune di Verrayes

Nessun caso

73 – Comune di Verrès

Nessun caso

74 – Comune di Villeneuve

Nessun caso

ALLEGATO 19 – Unités des Communes valdôtaines.*1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc*

Nessun caso

2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

Nessun caso

3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
499 ²²⁹	Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle spese sanitarie e assistenziali per soggetti affetti da patologia “Alzheimer”

4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
938	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 Codice civile
967	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a servizio assistenziale
1350	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad imposizione ai fini I.M.U.
1351	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla decorrenza del termine per il pagamento di tributo

²²⁹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1352	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime prescrizione dell'I.M.U.
1353	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina della T.A.S.I. per l'anno d'imposta 2015

5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
306	Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	Modalità di esercizio del diritto di accesso civico	Trasparenza	Chiarimenti in ordine alla legittimazione attiva
1343	Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a somme non pagate dall'interessato per servizio erogato

6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon

Nessun caso

7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose

Nessun caso

8 – Unité des Communes valdôtaines Walser

Nessun caso

ALLEGATO 20 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
14-19 ²³⁰	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza e assistenza	Asserite criticità in ordine all'erogazione di importi a titolo di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.)
20-25 ²³¹	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza e assistenza	Asserite criticità in ordine al calcolo dei ratei a titolo di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.)
164	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al trattamento pensionistico di reversibilità
165	Agenzia delle Entrate	Catasto	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle certificazioni catastali
166	Agenzia delle Entrate	Registri immobiliari	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle certificazioni della Conservatoria dei registri immobiliari
187	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla registrazione di contratto di comodato
223	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al procedimento di accertamento tributario
224	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine di impugnazione di avviso di accertamento
225	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definitività di cartella di pagamento
228	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a rateizzazione di debiti tributari
249	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime fiscale del contratto di comodato
352	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a procedura esecutiva riguardo a credito per consumo di acqua potabile
383	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela
384	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione delle liti fiscali pendenti
451	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a contribuzione sociale

²³⁰ Pratiche aperte nel 2018.²³¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
455	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a imputazione di ratei pensionistici
462	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla procedura ex articolo 36 ter d.P.R. 600/1973
463	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla procedura di istanza di rimborso ai fini Irpef
464	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime impositivo del contratto preliminare ai fini dell'imposta di Registro
471	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di istanza di privato
495	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'imputazione di proventi
496	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ad efficacia di atto amministrativo interno
497	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al criterio di cassa ai fini fiscali
598	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al riconoscimento degli assegni familiari
620	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine alla liquidazione di trattamento pensionistico
621	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine alla corresponsione di mensilità pensionistica aggiuntiva
652	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla detraibilità di spese mediche
658	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'imposizione indiretta sulla prima casa
659	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al principio di solidarietà debitoria
676	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a tassa di concessione governativa
705	Amministrazioni periferiche dello Stato Amministrazioni centrali dello Stato	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle disposizioni concernenti il personale assegnato alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
746	Agenzia Entrate-Riscossione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Legittimità di sanzione amministrativa

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
748	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al riconoscimento di malattia professionale
749	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Mancato rilascio di documentazione ai fini di riconoscimento di malattia professionale
750	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ai requisiti per ottenere provvidenza economica ricollegata a malattia professionale
751	I.N.A.I.L.	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso documentale
767	Agenzia delle Entrate	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla determinazione del dovuto a titolo di T.A.S.I.
808-809	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime fiscale di terreno edificabile
816-817	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad imposizione tributaria di bene compravenduto
818-819	Agenzia delle Entrate	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
828	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio-assenso
829	I.N.A.I.L.	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a condotta degli operatori competenti
841-842	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla definizione agevolata di atto impositivo
894	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a istanza per riconoscimento di malattia professionale
895	I.N.A.I.L.	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'istanza di diritto di accesso documentale
956	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Asserite criticità in ordine all'applicazione della "Rottamazione ter"
957	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Asserite criticità in ordine all'applicazione dello "Statuto del Contribuente"
958	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Asserite criticità in ordine all'applicazione della misura "Saldo e Stralcio"
959	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Asserito mancato riscontro a note inviate all'Ente

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
960	Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle condizioni di adesione a misura di favore per debiti accumulati
1176	I.N.A.I.L.	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla legittimazione attiva al diritto di accesso
1177	I.N.A.I.L.	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Assistenza nella redazione di istanza di accesso documentale
1197	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine agli assegni familiari
1199	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Assistenza nella compilazione di domanda per provvidenza economica
1243	I.N.P.S.	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Asserite criticità in ordine a erogazione di contributo
1303	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'istituto del termine del procedimento amministrativo
1317	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine a calcolo di trattamento pensionistico
1318	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Rimedi esperibili avverso determinazione di trattamento pensionistico
1319	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al trattamento fiscale di provento da lavoro subordinato
1327	Agenzia delle Entrate	Catasto	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad assegnazione di categoria catastale
1328	Agenzia delle Entrate	Catasto	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'irrelevanza dell'aspetto urbanistico in tema di assegnazione di categoria catastale
1349 ²³²	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ad importo di rateo pensionistico
1359	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'obbligo di versamenti contributivi
1380 ²³³	I.N.P.S.	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Mancata erogazione di beneficio economico
1437	Agenzia Entrate-Riscossione	Rapporti privatistici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a credito azionato dall'Ente incaricato della riscossione

²³² Pratica non ancora conclusa.

²³³ *Idem.*

ALLEGATO 21 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del l'accesso ai documenti amministrativi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
336	Aosta	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del silenzio-diniego di accesso a documentazione afferente alla qualità di proprietario confinante
476 ²³⁴	Regione (Istituzioni scolastiche)	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame di diniego di accesso documentale afferente a documentazione scolastica
1188	Valtournenche	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame di diniego espresso in ordine a documento in materia di edilizia

²³⁴ Pratica aperta anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

**ALLEGATO 22 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso civico.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
677	Courmayeur	Diniego di accesso civico	Trasparenza	Richiesta di riesame di diniego di accesso civico
1232	Nus	Diniego di accesso civico	Trasparenza	Richiesta di riesame di diniego parziale di accesso civico

ALLEGATO 23 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
117	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
129	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
145	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
157	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
159	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
163	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
170	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
171	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
174	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
175	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
176	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
177	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
178	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
183	Questura di Aosta	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/
190	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
191	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
194	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
196	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
202	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
205	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a requisito per la concessione della cittadinanza italiana
209	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
227	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
230	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
231	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
232	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
241	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
243	Comune di Niscemi (CL)	Residenza	Ordinamento	/
244	Comune di Niscemi (CL)	Residenza	Ordinamento	/
250	Comune di Niscemi (CL)	Residenza	Ordinamento	/
273	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
274-276	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
277-279	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
288	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
291	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
292	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
293	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
294	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
295	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
308	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
309	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
310	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
311	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
312	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
313	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
324	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
326	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
331	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
332	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
334	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
349	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
360	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
366	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
371	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
382	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
385	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	/
386	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	/
387	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	/
388	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
389	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
392	Comune di Matera (MT)	Circolazione stradale	Ordinamento	/
393	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
394	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
395	Comune di Matera (MT)	Circolazione stradale	Ordinamento	/
396	Comune di Matera (MT)	Circolazione stradale	Ordinamento	/
397	Comune di Matera (MT)	Circolazione stradale	Ordinamento	/
402-403 ²³⁵	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
410-411 ²³⁶	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
445	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

²³⁵ Casi trattati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

²³⁶ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
447	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
465	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
477 ²³⁷	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
478 ²³⁸	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
491	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
492	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
586	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
590-591	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
603	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
608	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
624	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
625	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
626	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
660	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
661	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
662	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
663	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
664	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

²³⁷ Caso trattato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

²³⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
665	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
671	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
684	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
685	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
686	Comune di Torino	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
688	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
689	Comando Carabinieri di Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
690	Comando Carabinieri di Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
691	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
692	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
693	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
694	Comando Carabinieri di Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
695	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
696	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
700	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
705	Amministrazioni centrali dello Stato Amministrazioni periferiche dello Stato	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle disposizioni concernenti il personale assegnato alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
716	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
734-738	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
747	Ufficio Motorizzazione civile di Taranto ²³⁹	Circolazione stradale	Ordinamento	/
753	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
754	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
761	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
762	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
770	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
783	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
784	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
785	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
786	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
800-802	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
807	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
810-811	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
820	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
821	Ministero degli Esteri	Immigrazione	Ordinamento	/
822	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

²³⁹ Nei confronti dell'Ufficio Motorizzazione civile di Taranto, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
823	Questura di Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	/
833	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
843	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Immigrazione	Ordinamento	/
844	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
845	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
846	Ministero dell'Interno	Immigrazione	Ordinamento	/
853-854	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
875-878	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
886	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
902	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
907	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
916-917	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
947	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
978	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1172	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1173	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1174	Regione Piemonte	Fiere, mostre e mercati	Attività economiche	/
1175	Regione Lombardia	Fiere, mostre e mercati	Attività economiche	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1189	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla concessione della cittadinanza italiana
1200	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1201	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1210	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1211	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1212	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1213	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1214	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1220	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
1222	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1223	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1224	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1225	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1227	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
1228	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
1229	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
1245	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1246	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1247	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1288	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1299	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1309	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1312	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1315	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1316	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1329	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1330	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1331	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1332	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1338	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1339	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1345	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1348	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie ²⁴⁰	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/
1354	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

²⁴⁰ Nei confronti della Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta nelle funzioni prefettizie, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1355	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1357	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1358	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1368-1369	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1370-1371	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1384	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1388	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1414	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1421	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1431	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1432	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
1436	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

ALLEGATO 24 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
100	Responsabilità civile e penale
139	Lavoro subordinato
150	Diritto successorio
151	Diritto successorio
152	Diritto successorio
153	Diritto successorio
154	Diritto successorio
155	Diritto successorio
156	Diritto successorio
158	Obbligazioni e contratti
160	Contratti bancari
161	Diritto di famiglia
162	Diritto di famiglia
167	Responsabilità civile e penale
168	Obbligazioni e contratti
169	Obbligazioni e contratti
172	Obbligazioni e contratti
173	Obbligazioni e contratti
179	Obbligazioni e contratti
180	Obbligazioni e contratti
181	Diritto di famiglia
182	Diritto di famiglia
185	Proprietà - Condominio
188	Diritto successorio
189	Obbligazioni e contratti
195	Responsabilità civile e penale
203	Responsabilità civile e penale
204	Proprietà - Condominio

Caso n.	Materia
217	Contratto di locazione
218	Contratto di locazione
221	Diritto di famiglia
222	Diritto di famiglia
226	Obbligazioni e contratti
229	Diritti reali
233	Diritto successorio
234	Diritto di famiglia
235	Diritto successorio
236	Contratto di locazione
237	Contratto di locazione
238	Contratto di locazione
239	Contratto di locazione
242	Contratto di locazione
245	Obbligazioni e contratti
246	Obbligazioni e contratti
247	Obbligazioni e contratti
248	Obbligazioni e contratti
254-255	Diritto successorio
256-257	Diritto successorio
258-259	Diritto successorio
260-261	Diritto successorio
262-263	Diritto successorio
264-265	Diritto successorio
266-267	Diritto successorio
268-270	Lavoro subordinato
271	Danni
272	Lavoro subordinato
280-282	Lavoro subordinato

Caso n.	Materia
283-285	Lavoro subordinato
289	Obbligazioni e contratti
307	Responsabilità civile e penale
322	Proprietà
323	Proprietà
325	Contratto di locazione
333	Lavoro subordinato
335	Responsabilità civile e penale
338	Proprietà
363	Responsabilità civile e penale
364	Proprietà - Condominio
365	Proprietà - Condominio
368	Proprietà
374	Proprietà - Condominio
375	Diritto successorio
376	Diritto successorio
377	Diritto successorio
378	Diritto successorio
379	Diritti reali
380	Diritto successorio
381	Obbligazioni e contratti
437	Obbligazioni e contratti
446	Diritto successorio
453	Obbligazioni e contratti
469	Obbligazioni e contratti
470	Obbligazioni e contratti
482	Obbligazioni e contratti
483	Obbligazioni e contratti
484	Obbligazioni e contratti

Caso n.	Materia
485	Obbligazioni e contratti
486	Obbligazioni e contratti
487	Obbligazioni e contratti
488	Obbligazioni e contratti
489	Obbligazioni e contratti
490	Obbligazioni e contratti
498	Responsabilità civile e penale
500	Obbligazioni e contratti
584	Contratto di locazione
585	Obbligazioni e contratti
601	Proprietà
606	Proprietà - Condominio
607	Proprietà - Condominio
619	Responsabilità civile e penale
623	Obbligazioni e contratti
635	Contratto di locazione
639	Contratti bancari
642	Responsabilità civile e penale
654	Diritto di famiglia
655	Obbligazioni e contratti
656	Obbligazioni e contratti
683	Responsabilità civile e penale
706	Lavoro subordinato
744-745	Titoli di credito
755	Obbligazioni e contratti
773-774	Obbligazioni e contratti
775-776	Obbligazioni e contratti
777-778 ²⁴¹	Obbligazioni e contratti

²⁴¹ Nei confronti di Poste italiane S.p.A., l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Materia
780	Proprietà - Condominio
781	Proprietà - Condominio
782	Proprietà - Condominio
787	Responsabilità civile e penale
788	Proprietà
789	Diritti reali
790	Proprietà
791	Proprietà
792	Proprietà
793	Proprietà
814-815	Responsabilità civile e penale
836	Proprietà
837	Proprietà
839-840	Proprietà
885	Contratto di locazione
887	Contratto di locazione
888	Contratto di locazione
889	Contratto di locazione
890	Contratto di locazione
891	Contratto di locazione
903	Contratto di locazione
909	Contratto utenze energia elettrica
910	Contratto utenze energia elettrica
939	Obbligazioni e contratti
940	Diritto successorio
941	Diritto successorio
942	Diritto successorio
943	Diritto di famiglia
944	Obbligazioni e contratti

Caso n.	Materia
945	Obbligazioni e contratti
946	Obbligazioni e contratti
948	Lavoro subordinato
949	Lavoro subordinato
950	Lavoro subordinato
951	Lavoro subordinato
964	Obbligazioni e contratti
965	Obbligazioni e contratti
966	Diritto successorio
975	Proprietà - Condominio
976	Proprietà - Condominio
977	Proprietà - Condominio
981	Contratto di locazione
1216	Contratti bancari
1217	Contratti bancari
1226	Responsabilità civile e penale
1235	Diritto successorio
1275	Diritto successorio
1276-1277	Lavoro subordinato
1278-1279	Lavoro subordinato
1282-1283	Lavoro subordinato
1284-1285	Lavoro subordinato
1289	Obbligazioni e contratti
1314	Proprietà - Condominio
1320	Obbligazioni e contratti
1321	Diritto successorio
1337	Contratto di locazione
1340	Obbligazioni e contratti
1342	Danni

Caso n.	Materia
1347	Obbligazioni e contratti
1356	Responsabilità civile e penale
1372-1373	Proprietà
1374-1375	Diritti reali
1376-1377	Diritti reali
1378-1379	Responsabilità civile e penale
1385	Contratto di locazione
1386	Contratto di locazione
1387	Contratto di locazione
1407-1411	Proprietà - Condominio
1422	Diritti reali
1436	Responsabilità civile e penale

ALLEGATO 25 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ²⁴²	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di rimborsi per somme indebitamente percepite

²⁴² Proposta di miglioramento ancora senza esito.